

# REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI BARD



COMMUNE DE BARD

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**Settembre 2013**

I tecnici

*architetto*

**MARIAGIOVANNA CASAGRANDE**

*agronomo*

**ROBERTO AVETRANI**

*geologo*

**FABRIZIO GREGORI**

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 in data 12 luglio 2012

Si attesta che il presente elaborato di variante generale sostanziale al PRG è stato adeguato alle proposte di modificazioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 15 febbraio 2013

data

timbro

firma del Segretario comunale

# SOMMARIO

**TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE.....6****Capo I- Fonti ..... 6**

Art. 1	Terminologia .....	6
Art. 2	Modalità di lettura del PRG.....	7
Art. 3	Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG.....	8
Art. 4	Contenuti del PRG .....	8
Art. 5	Elaborati costituenti il PRG.....	8

**Capo II- Disposizioni generali ..... 10**

Art. 6	Infrastrutture e servizi .....	10
Art. 7	Strumenti attuativi del PRG .....	11
Art. 8	Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia.....	12
Art. 9	Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali.....	13
Art. 10	Usi e attività.....	14
Art. 11	Equilibri funzionali .....	19
Art. 12	Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero .....	19
Art. 13	Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione.....	21
Art. 14	Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento per attività .....	22
Art. 15	Equilibri funzionali relativi agli usi e attività.....	23
Art. 16	Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi .....	26
Art. 17	Convenzioni urbanistiche .....	26
Art. 18	Fasce di rispetto .....	26
Art. 19	Difesa del suolo .....	27
Art. 20	Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale e programmi di sviluppo turistico .....	29
Art. 21	Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria .....	30

**TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE .....31****Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.....31**

Art. 22	Unità di paesaggio.....	31
---------	-------------------------	----

Art. 23	Componenti strutturali del paesaggio .....	32
Art. 24	Protezione delle bellezze naturali .....	33
Art. 25	Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale .....	34
Art. 26	Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.....	36
Art. 27	Percorsi storici.....	37
<b>Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.....</b>		<b>38</b>
Art. 28	Trasporti.....	38
Art. 29	Sorgenti, pozzi .....	38
Art. 30	Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse" .....	41
Art. 31	Reti di trasporto e distribuzione dell'energia .....	42
Art. 32	Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature .....	43
Art. 33	Viabilità.....	44
Art. 34	Oleodotto, gasdotto, acquedotto .....	49
Art. 35	Smaltimento dei rifiuti.....	50
Art. 36	Industria e artigianato.....	50
Art. 37	Siti e impianti di radiotelecomunicazione .....	50
Art. 38	Cimitero comunale .....	52
Art. 39	Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche.....	52
<b>Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica.....</b>		<b>54</b>
Art. 40	Siti e beni di specifico interesse naturalistico.....	54
Art. 41	Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica .....	54
<b>Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità.....</b>		<b>55</b>
Art. 42	Suddivisione del territorio in sottozone.....	55
Art. 43	Sottozone di tipo "A" .....	56
Art. 44	Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A" .....	61
Art. 45	Sottozone di tipo "B" .....	66
Art. 46	Sottozone di tipo "C" .....	66
Art. 47	Sottozone di tipo "D" .....	66
Art. 48	Sottozone di tipo "Ea" .....	67

Art. 49	Sottozone di tipo "Eb" .....	67
Art. 50	Sottozone di tipo "Ec" .....	70
Art. 51	Sottozone di tipo "Ed" .....	72
Art. 52	Sottozone di tipo "Ee" .....	75
Art. 53	Sottozone di tipo "Ef" .....	79
Art. 54	Sottozone di tipo "Eg" .....	83
Art. 55	Sottozone di tipo "Eh" .....	87
Art. 56	Sottozone di tipo "Ei" .....	87
Art. 57	Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E .....	88
Art. 58	Beni strumentali a servizio di fondo coltivati nelle zone territoriali di tipo agricolo .....	88
Art. 59	Sottozone di tipo "F" .....	91
Art. 60	Aree destinate a servizi .....	93
Art. 61	Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali.....	96
<b>Capo V- Ambiti inedificabili.....</b>		<b>97</b>
Art. 62	Aree boscate.....	97
Art. 63	Zone umide e laghi.....	97
Art. 64	Terreni sedi di frane.....	97
Art. 65	Terreni a rischio di inondazione.....	98
Art. 66	Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.....	98
Art. 67	Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.....	98
<b><u>TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....</u></b>		<b>99</b>
Art. 68	Destinazioni d'uso in atto.....	99
Art. 69	Vigilanza e sanzioni.....	99
Art. 70	Poteri di deroga .....	99

# Titolo I - Disposizioni direttive

## Capo I- Fonti

### Art. 1 Terminologia

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
  - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
  - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
  - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
  - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
  - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della Lr. 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
  - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con Lr 10 aprile 1998, n. 13;
  - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della Lr 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
  - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
  - i) PMIR = Programmi integrati di interesse regionale, NAPTP art. 5;
  - j) PST = Piano di sviluppo turistico Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
  - k) PSR = Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006 Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903;
  - l) PTA = Piano di tutela delle acque, ai sensi dell'art. 44 del D.leg.vo 152/1999 e smi.;
  - m) PTIL = Progetti operativi integrati di rilievo subregionale, NAPTP art. 5;
  - n) PTIR = Progetti operativi integrati di rilievo regionale;
  - o) dia = denuncia di inizio attività , Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 61;
  - p) ced = concessione edilizia, Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 60;
  - q) l = legge dello Stato;

- r) lr = legge della Regione Valle d'Aosta;
- s) D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato.

## **Art. 2    Modalità di lettura del PRG**

1. Le presenti norme disciplinano le diverse sottozone <sup>1</sup>, tenuto conto delle porzioni di sistemi ambientali <sup>2</sup>che ricomprendono le diverse porzioni di "aree" , e gli interventi relativi ai diversi settori <sup>3</sup>.
2. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni generali, di cui al Capo II, a quelle finali di cui al Titolo III ed a quelle di tipo regolamentare -edilizio, quelle riguardanti:
  - a) la sottozona nella quale è ubicato l'immobile interessato e le prescrizioni urbanistiche;
  - b) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt. da 44 a 60;
  - c) l'appartenenza o meno dell'immobile a una o più aree di cui agli artt. da 61 a 67;
  - d) le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera c);
  - e) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16;
  - f) le prescrizioni urbanistiche relative alle attrezzature di cui alla lettera e);
  - g) gli ambiti in edificabili e relative prescrizioni di cui al Titolo V della l.r. 11/98 e s.m.i..
3. La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi descrive la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
5. Nelle tabelle relative alle sottozone le sole colonne relative al PRG sono prescrittive<sup>4</sup>.
6. Le sottozone omogenee di tipo A, Ed e F interessate, anche solo in parte, da media o alta pericolosità idrogeologica sono contrassegnate con

---

<sup>1</sup> *Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421*

<sup>2</sup> *NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO*

<sup>3</sup> *NAPTP Titolo III – NORME PER SETTORI*

<sup>4</sup> *Le colonne contenenti i riferimenti al PTP possono essere omesse. In tal caso la tabella completa dovrebbe essere allegata alla relazione*

---

un asterisco "\*" sia nella Tavola P4 sia nei relativi articoli delle NTA; per tali sottosezione la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di cui agli articoli 35 e 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i.

### **Art. 3 Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG**

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", art. 11, comma 1.
2. Ai sensi delle NAPTP, art. 3, il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

### **Art. 4 Contenuti del PRG**

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3, e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II – Norme per parti di territorio – e TITOLO III – Norme per settori .

### **Art. 5 Elaborati costituenti il PRG**

1. Gli elaborati<sup>5</sup> costituenti il PRG si compongono di:
  - a) cartografia motivazionale (in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio comunale e 1:2.000 ):
    1. M1 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico;
    2. M1 - 2 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico;
    3. M2 - analisi dei valori naturalistici;
    4. M2 - 2 - analisi dei valori naturalistici
    5. M3 - uso del suolo e strutture agricole;
    6. M3 - 2 - uso del suolo e strutture agricole;
    7. M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali;
    8. M4 - 2 - analisi del paesaggio e dei beni culturali;
    9. M5 - vincoli legge 431/1981
    10. M5 - 2 - vincoli legge 431/1981
  - b) cartografia degli Ambiti Inedificabili e relative Norme Tecniche di Attuazione

---

<sup>5</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4.

Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

c) cartografia<sup>6</sup>; prescrittiva (in scala 1:2.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:1.000 per le parti antropizzate; in scala 1:500 per particolari prescrizioni quali la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A e per gli strumenti attuativi):

- |   |   |
|---|---|
| 1. P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;       | 2. P1 - 2 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;       |
| 3. P2 - tutela e valorizzazione naturalistica;                            | 4. P2 - 2 - di tutela e valorizzazione naturalistica                          |
| 5. P3 - elementi, usi, attrezzature con particolare rilevanza urbanistica | 6. P3 - 2 - elementi, usi, attrezzature con particolare rilevanza urbanistica |
| 7. P4 – zonizzazione (scala 1: 5000)                                      | 8. P4 – 2 – zonizzazione (scala 1: 2000)                                      |
| 9. P4 – zonizzazione Bourg (scala 1:100)                                  | 10. P4- zonizzazione Tagliata (scala 1:100)                                   |
| 11. P4 - zonizzazione Albard (scala 1:100)                                |   |
| 12. Classificazione degli edifici   |   |

d) Relazione;

e) Norme di attuazione (NTA);

2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 14<sup>7</sup>, comma 5, lettera a)<sup>8</sup>, e con le procedure previste dalla l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 17<sup>9</sup>.
3. La rappresentazione dei fabbricati sulla base catastale non certifica la loro regolarità urbanistica.

---

<sup>6</sup> Comprende la cartografia di cui al Titolo V della l.r. 11/1998

<sup>7</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG)

<sup>8</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.

<sup>9</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG).

---

## Capo II- Disposizioni generali

### Art. 6 Infrastrutture e servizi

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali<sup>10</sup>.
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale<sup>I</sup> o regionale<sup>II</sup>. I servizi di rilevanza regionale sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fa; i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozone di tipo A, , C, , E, sono ricompresi in una sottozona di tipo F.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP<sup>11</sup> nonché le disposizione della lr 11/1998 e smi e relativi provvedimenti attuativi<sup>12</sup> e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
  - a) acquedotto capace di fornire litri 300 abitante al giorno<sup>13</sup>;
  - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
  - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33.
5. L'amministrazione comunale verifica ogni anno, in coincidenza con l'approvazione del bilancio comunale, l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23<sup>14</sup> della lr 11/1998 e smi, relativamente a:
  - a) per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido,...);

---

<sup>10</sup> Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

<sup>11</sup> NAPTP, art.23, commi 10 e 11.

<sup>12</sup> lr 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23

*Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici)*

<sup>13</sup> Quantità di litri per abitante da desumere dal Piano regionale di tutela delle acque.

<sup>14</sup> Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/XI

- b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
- c) per l'istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
- d) per la cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;
- e) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
- f) per l'amministrazione: uffici comunali e della Comunità montana, cimitero;
- g) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e simili.

### **Art. 7 Strumenti attuativi del PRG**

1. Il PRG si attua mediante:
  - a) PUD (Piani Urbanistici di Dettaglio) di cui alla Lr 11/1998 e smi, artt. 48, 49, 50<sup>15</sup> ;
  - b) concessioni edilizie singole, relativamente alle indicazioni contenute nelle tabelle delle presenti norme;
  - c) esclusivamente per le zone di tipo A, anche mediante l'apposita normativa di attuazione di cui alla Lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 2<sup>16</sup>;
  - d) programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio di cui alla Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 51.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure di cui alla Lr 11/1998 e smi, TITOLO IV, nonché le concessioni edilizie, rilasciabili in assenza di PUD.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammessa la concessione edilizia (ce) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio della

---

<sup>15</sup> Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418 , allegato A

<sup>16</sup> Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418 , allegato A

---

concessione edilizia, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge<sup>17</sup>, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione<sup>18</sup>.

6. Alle attività comportanti trasformazioni urbanistiche, opera la disciplina di cui all'art. 24, comma 8, NAPTP.
7. Agli insediamenti di nuovo impianto individuati nelle relative sottozone opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 24, commi 10,11,12; art. 25, commi 4, 5 e 6.

### **Art. 8 Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia**

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale si distinguono tra interventi di recupero di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:
  - a) interventi di recupero<sup>19</sup>:
    1. la manutenzione straordinaria;
    2. il restauro;
    3. il risanamento conservativo;
    4. la ristrutturazione edilizia. Rientrano altresì nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planimetrico nella misura massima del 20% ove ammesso;
    5. gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
    6. gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso, ai sensi della l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 52, comma 4, lettera i),;
    7. interventi di ristrutturazione edilizia non contemplati in precedenza;
  - b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
    1. la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa

---

<sup>17</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita).

<sup>18</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72

<sup>19</sup> Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515

---

- modello fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
2. la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
  3. l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
  4. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
  5. i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
- c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
- d) altri interventi:
1. il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
  2. riconversione ai sensi di legge<sup>20</sup>;
  3. rilocalizzazione ai sensi di legge<sup>21</sup>; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5;
  4. demolizione e ricostruzione a pari volumetria<sup>22</sup>;
  5. scavi e movimenti di terra.
- e) depositi di materiale.
2. Si richiamano, inoltre, gli interventi 1 di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 non già ricompresi tra quelli di cui al comma 1 nonché quelli di cui ai provvedimenti attuativi della Giunta regionale<sup>23</sup>.
  3. Tutti gli interventi debbono rispettare le indicazioni del Piano di Classificazione acustica approvato con deliberazione n° 18 del Consiglio Comunale il 29/06/2010 e conformi alle prescrizioni della legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26/10/1995.

## **Art. 9 Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali**

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, pure a titolo non

---

<sup>20</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3

<sup>21</sup> NAPTP art. 25, comma 4

<sup>22</sup> Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515.

<sup>23</sup> Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515

---

esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:

- a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
- b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
- c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi<sup>24</sup>;
- d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti<sup>25</sup>;
- e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a m<sup>2</sup> 5.000;
- f) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a m<sup>2</sup> 50.000 ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6<sup>26</sup>;
- g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg oltre i 10000 m<sup>2</sup>;
- h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5 ha;
- i) dissodamenti, oltre 5 ha;
- j) serre, oltre 1.000 m<sup>2</sup>.

## Art. 10 Usi e attività

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla l.r n. 11/1998, art. 73 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 14.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - a) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso (a1);
  - b) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia (a2);
  - c) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria (a3).

---

<sup>24</sup> l.r 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4

<sup>25</sup> NAPTP, art. 40

<sup>26</sup> NAPTP, art. 26, comma 6, : *Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.*

3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia (b1);
  - b) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia (b2);
  - c) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura (b3);
  - d) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura (b4);
  - e) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura (b5);
  - f) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura (b6);
  - g) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle (b7);
  - h) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle (b8);
  - i) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature (b9);
  - j) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (b10);
  - k) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate (b11);
  - l) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate (b12);
  - m) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non

- implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche (b13);
- n) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche (b14);
  - o) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: altre attività ortofrutticole (b15),
  - p) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: altre attività ortofrutticole) (b16);
  - q) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b17);
  - r) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b18);
  - s) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi (b19);
  - t) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi (b20);
  - u) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie (b21);
  - v) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie (b22);
  - w) centri di turismo equestre (b23);
  - x) agriturismo (b24).
4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c1);
  - b) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale

- (c2);
- c) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c3);
  - d) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (c4).
5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazione permanente o principale (d1);
  - b) bed and breakfast (d2).
6. La destinazione ad abitazione temporanea (dbis1)<sup>27</sup>::
7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);
  - b) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale (e2);
  - c) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi (e3);
  - d) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi (e4);
  - e) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione (e5);
  - f) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio (e6);
  - g) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati (e7).
8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) esercizi di vicinato (f1);
  - b) medie strutture di vendita di minori dimensioni (f2);
  - c) commercio su aree pubbliche (f3).

---

<sup>27</sup> Art. 73 lr 11/1998 come modificato dall'art. 45 della lr 21 del 29 dicembre 2003

9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) alberghi (g1);
  - b) residenze turistico-alberghiere (g2);
  - c) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie (g3);
  - d) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù (g4);
  - e) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi (g5);
  - f) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs) (g6);
  - g) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere (g7);
  - h) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio (g8);
  - i) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici (g9);
  - j) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar (g10);
  - k) sosta temporanea autocaravan (g11);
  - l) case ed appartamenti per vacanza (g12).
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante (h1);
  - b) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante (h2).
11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) grandi strutture di vendita (i1);
  - b) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni (i2).
  - c) uffici ed agenzie (n1);
  - d) autorimesse non connesse ad altre destinazioni (n2);
12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) impianti sportivi coperti (l1);
  - b) impianti sportivi all'aperto (l2);

- c) impianti per pubblici spettacoli (l3);
  - d) impianti di trasporto a fune (l4);
  - e) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature (l5);
  - f) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l6).
13. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi (m1);
  - b) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi (m2);
  - c) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi (m3);
  - d) altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale (m4);
  - e) cabine di trasformazione dell'energia elettrica (m5).

### **Art. 11 Equilibri funzionali**

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 2, attengono agli aspetti seguenti:
  - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
  - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
  - c) usi e attività di cui all'art. 10;
  - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze ed ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

### **Art. 12 Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero**

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza condizioni.
2. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di ristrutturazione edilizia,

sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4.

3. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate<sup>28</sup>:
  - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi assicurata, nelle sottozone di tipo D, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali;
  - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne<sup>29</sup>;
  - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, e nelle sottozone di tipo D, con percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
  - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
  - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
  - f) quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive<sup>30</sup>, verde pubblico e parcheggio, non inferiore al venti per cento nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario; resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta<sup>31</sup>.
4. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di riconversione produttiva con ristrutturazione edilizia, ampliamenti, oltre a quanto indicato al comma 3, sono subordinati all'esistenza nel concreto di una superficie attrezzata a spazi pubblici, ad attività collettive<sup>32</sup>, verde pubblico e parcheggio, non inferiore al 20% della superficie territoriale);
5. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio e verde per gli stessi specificatamente prescritta<sup>33</sup>.

---

<sup>28</sup> NAPTP, art. 25, commi 4 e 5

<sup>29</sup> vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo III.

<sup>30</sup> NAPTP, art. 25, comma 6

<sup>31</sup> NAPTP, articolo 23, comma 5

<sup>32</sup> NAPTP, art. 25, comma 6

<sup>33</sup> NAPTP, articolo 23, comma 5

### Art. 13 Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Tali verifiche sono effettuate via a via che pervengono le istanze.
2. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, qualora non si verificassero la condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, inedificabili gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani oltre a quanto indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate<sup>34</sup>:
  - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi munita, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante. di adeguate derivazioni da strade statali;
  - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne<sup>35</sup>;
  - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, e nelle sottozone di tipo D con percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
  - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
  - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.
  - f) la quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive<sup>36</sup>, verde pubblico e parcheggio, dovrà essere non inferiore al venti per cento; nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> NAPTP, art. 25, comma 5 e comma 7

<sup>35</sup> vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI

<sup>36</sup> NAPTP, art. 25, comma 6

<sup>37</sup> NAPTP, art. 23, comma 5

## Art. 14 Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento per attività

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni<sup>38</sup> di seguito indicate:
  - a) venga acquisito il giudizio di razionalità<sup>39</sup> ;
  - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
  - c) vi sia coerenza con i programmi di settore vigenti;
  - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale di cui all'art. 26, comma 3;
  - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n 30/ha UBA<sup>40</sup> di superficie prativa per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi.
2. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, nel caso di aziende zootecniche in atto alla data di adozione dell'attuale PRG (da dimostrarsi in concomitanza con la richiesta di titolo abilitativo attraverso le opportune iscrizioni e/o certificazioni alle categorie di appartenenza), anche se non è rispettato il limite di cui alla lettera e) del precedente punto, è consentita la loro delocalizzazione con vincolo di destinazione d'uso dei nuovi volumi per almeno 15 anni. Gli edifici previsti potranno raggiungere dimensioni massime secondo quanto stabilito dagli standard dell'Assessorato regionale competente
3. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti, in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
  - a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;

---

<sup>38</sup> NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

<sup>39</sup> Deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 26 maggio 2006.

<sup>40</sup> Deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 26 maggio 2006.

- b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità; in ogni caso l'eventuale maggiore superficie abitativa deve essere computata secondo l'indice di 0,01 metri quadrati di superficie urbanistica per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda, con il massimo di *trecento metri quadrati* di complessiva superficie urbanistica<sup>41</sup>.
4. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, la concessione edilizia a realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici<sup>42</sup>.
5. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, sono assentibili nuove abitazioni temporanee qualora non sia superato il rapporto massimo pari a .1/1. tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale<sup>43</sup>.
6. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, sono assentibili nuove abitazioni permanenti o principali, di cui art. 10, comma 5, lettera a), qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/1. tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale<sup>44</sup>.
7. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, sono assentibili nuove aziende alberghiere prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto.<sup>45</sup>
8. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti. La realizzazione di nuove strutture è subordinata alla approvazione di un programma di sviluppo turistico<sup>46</sup>. Operano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 6 delle NAPTP.

## Art. 15 Equilibri funzionali relativi agli usi e attività

1. Nelle zone di tipo E:

---

<sup>41</sup> NAPTP, art. 26, comma 8

<sup>42</sup> NAPTP, art. 26, comma 8

<sup>43</sup> NAPTP art. 24, comma 3

<sup>44</sup> NAPTP art. 24, comma 3

<sup>45</sup> NAPTP art. 16, comma 3

<sup>46</sup> NAPTP, art. 27, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- a) sui fabbricati agro-silvo-pastorali concessionati dopo la data del 07 luglio 1984 non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione.
- b) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più razionali costruiti prima del 1945 è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agrosilvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.
- c) sui fabbricati agro-silvo-pastorali, non più razionali, concessionati dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente del terreno sistemato inferiore a 600 m<sup>3</sup>, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.
- d) sui fabbricati agro-silvo-pastorali, non più razionali, concessionati dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato uguale o maggiore a 600 m<sup>3</sup>, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.

Per tali fabbricati il cambiamento di destinazione d'uso è subordinato alla redazione di uno studio sul comprensorio agricolo, redatto da un tecnico di settore abilitato, in cui sono inseriti i fabbricati e la cui estensione territoriale sarà concordata con la struttura regionale competente in materia di agricoltura. I contenuti minimi di tale studio sono i seguenti:

1. individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.);
2. individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti;
3. individuazione del/degli edificio/i suscettibili di trasformazione;
4. motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo;
5. confronto con la normativa di PRG;
6. evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie.

Lo studio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, deve essere inoltrato alla strutture competenti in materia di agricoltura e di urbanistica affinché esprimano il loro parere.

Per la verifica della sufficienza dei servizi e delle attrezzature opera la disciplina di cui all'art. 12.

2. Per i fabbricati, non più razionali, destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) inferiori a

15 capi o con volumetria inferiore a 300 m<sup>3</sup>, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che il comprensorio risulti già adeguatamente servito da strutture d'alpeggio.

2bis. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) con volumetria superiore a 300 m<sup>3</sup>, non più razionali, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che sia redatto lo studio sul comprensorio agricolo di cui al comma 1, lettera d).

2ter. Per le strutture ricettive agrituristiche non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n.11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale esistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

2 quater. Nelle sottozone di tipo A ed F la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sotto-zona è soggetta alla verifica della sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12.

I fabbricati di volume superiore ai 600 m<sup>3</sup> dovranno: -ridurre la loro dimensione adeguandosi all'indice di sottozona; -attuare modifiche architettoniche tendenti ad inserire l'edificio nel contesto edificato adiacente.

3. Sono assentibili nuove strutture ricettive per i parchi di campeggio e i villaggi turistici, di cui alla normativa regionale, solo in quanto previsti da programmi di sviluppo turistico approvati.

4. Con riferimento a tutto il territorio comunale, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso residenziale secondario e per fabbricati ad uso di aziende alberghiere debbono soddisfare le seguenti condizioni:

$$V1 \leq 1 * Vaa$$

dove:

V1= volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea (di cui art. 10, comma 6, lettera j)

Vaa = volume di nuova edificazione ad uso di azienda alberghiera (di cui art. 10, comma 9, lettere a, b)

5. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alta e/o media pericolosità idrogeologica ai sensi di quanto previsto al Titolo II Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste

### **Art. 16 Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi**

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La superficie urbanistica derivante da nuova edificazione assentibile annualmente non può essere superiore al 20% della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG, stimata pari a 21.996 m<sup>2</sup>.

### **Art. 17 Convenzioni urbanistiche**

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla Lr 11/1998 e smi, art. 49, comma 2, lettera d).
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 67, comma 2.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con altri Comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale<sup>47</sup>.

### **Art. 18 Fasce di rispetto**

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di

---

<sup>47</sup> *art. 23, comma 10, lettera e), NAPTP*

- stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi<sup>48</sup>.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano<sup>49</sup>. La costruzione di nuove stalle e concimaie nonché l'ampliamento delle stesse deve essere a una distanza non inferiore a m 50,00:
    - a) da ogni altra edificazione di tipo residenziale non connessa all'azienda agricola richiedente;
    - b) dal perimetro delle sottozone di tipo A,B,C ed F.
  4. I nuovi volumi ad uso diverso dall'agro-silvo-pastorale, non connessi ad azienda agricola, che implicino la presenza duratura di persone devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 50,00<sup>50</sup> da stalle e concimaie.
  5. Il cambiamento della destinazione di uso a favore di destinazione che implicino la presenza duratura di persone nonché l'ampliamento plano-volumetrico di volumi posti a distanza inferiore a m 25,00 da stalle e concimaie esistenti non è consentito fatto salvo il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente che può concedere distanze inferiori, prescrivendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
  6. Nelle sottozone di tipo A la distanza minima di cui al comma 4 non si applica nel caso di strutture zooteniche in contrasto con le destinazioni di zona.
  7. Per la realizzazione di strutture agrituristiche devono essere rispettate le distanze di legge<sup>51</sup>.

## Art. 19 Difesa del suolo

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4<sup>52</sup>. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e

---

<sup>48</sup> l.r. 11/1998 e d. D.leg.vo 152/2006

<sup>49</sup> Le fasce di rispetto sono misurate, di norma, in relazione alla tipologia e alla normativa applicabile, dai margini laterali delle opere che le determinano ovvero dal loro asse.

<sup>50</sup> DCR 518/XI del 24 marzo 1999, Allegato A, Capitolo III, paragrafo A.

---

<sup>51</sup> Art. 3-Disposizioni igienico-sanitarie, di cui alla dGR 2635 del 28 settembre 2007.

<sup>52</sup> NAPTP, art. 33, commi 1.: Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale: a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati; b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia; c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità; d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il per-corso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica; e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso; f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza; g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

compatibilmente con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui al Capo V delle NTA e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:

- a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
  - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso, gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza delle aree adiacenti.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive<sup>53</sup>:
- a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
  - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterazione del corpo idrico recettore curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterazione del corpo idrico recettore;
  - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
  - d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
3. In tutto il territorio comunale sono inoltre stabilite le seguenti limitazioni:
- a) occorre evitare la realizzazione di aperture, prese d'aria o di luce e bocche di lupo poste raso terra, tenendole invece adeguatamente sollevate dal piano campagna, diversamente ne andrà garantita la tenuta stagna, tenendo anche conto, in particolare in settori di conoide, della pressione esercitata dal flusso di acque, soprattutto se caratterizzato da importante trasporto solido;

---

<sup>53</sup> NAPTP, art. 33, comma 2

- b) in settori di conoide e in generale in pendenza, evitare la realizzazione di rampe di accesso agli interrati con imbocco rivolto verso monte o comunque in grado di convogliare le acque all'interno dei locali. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, si raccomanda di proteggerne adeguatamente l'imbocco con cordoli e/o con adeguata canalizzazione grigliata;
  - c) nei settori di piana gli imbocchi delle rampe di accesso agli interrati andranno sempre protetti con cordoli e/o con adeguata canalizzazione grigliata;
  - d) nei locali interrati privi di sfogo naturale di dimensioni superiori ai 100 m<sup>2</sup> destinati al parcheggio di autoveicoli o al deposito di materiali di valore andrà prevista la presenza di pompe a immersione auto innescanti per l'evacuazione di eventuali afflussi che dovessero comunque verificarsi;
  - e) nei locali interrati privi di sfogo naturale occorre prevedere la collocazione di adeguati sistemi di aerazione in posizione sopraelevata rispetto al piano di calpestio di impianti essenziali per il fabbricato e di macchinari industriali o artigianali.
4. In tutto il territorio comunale le attività estrattive in cava sono definite dal piano regionale delle attività estrattive <sup>54</sup>.

### **Art. 20 Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale e programmi di sviluppo turistico**

1. Il territorio comunale è interessato dagli strumenti attuativi del PTP seguenti:
  - a) progetto operativo integrato di rilievo regionale denominato PTIR3 - Bard: Valorizzazione per attività socio-culturali di rilievo regionale del Forte e del Bourg.;
  - b) progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL 10 – Pont-Saint-Martin – Donnas: riqualificazione ambientale, riorganizzazione dei trasporti e riordino urbanistico della foce di fondovalle da Pont-Saint-Martin a Donnas ;
  - c) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 1 – Fascia della Doire Baltée: riassetto idrogeologico, riqualificazione ambientale e valorizzazione per usi sociali della fascia della Doire Balte.;
  - d) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 3 – Sistema dei Castelli: valorizzazione integrata dei castelli della valle centrale e delle reti di connessione;
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della Lr 11/98.

---

<sup>54</sup> NAPTP, art. 34

3. Il programma di sviluppo turistico (PST) ai sensi della l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 47, è anch'esso finalizzato all'attuazione degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità della località turistica di Bard<sup>55</sup>. Nella predisposizione del PST si traducono gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 27, comma 10 (, e artt. 28 e 29, nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari.
4. Alla formazione del programma di sviluppo di cui al comma 3 provvede il Comune autonomamente o in accordo con altri Comuni per i casi in cui il programma medesimo riguardi il territorio di più Comuni.

### **Art. 21 Perequazione urbanistica<sup>56</sup> e trasferimento della capacità edificatoria**

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell'art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia massima nell'area di utilizzazione (I<sub>max</sub>) pari a quella ammessa in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano.
2. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni.
3. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area può prescindere dalla contiguità fisica dei fondi nell'ambito di un piano urbanistico di dettaglio esteso alla medesima sottozona.

---

<sup>55</sup> Il PRG deve specificare se trattasi di stazione o località turistica ai sensi delle NAPTP, art. 27

<sup>56</sup> La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree

## Titolo II - Disposizioni specifiche

### Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

#### Art. 22 Unità di paesaggio

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nella "P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali"; il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nella scheda del PTP relativa all'unità locale n. 23 denominata Fondo Vallée della Doire Baltée da Montjovet a Hône e n. 28 denominata Fondo Vallée della Doire Baltée da Bard a Pont-Saint-Martin.
2. Le unità di paesaggio rappresentate nella carta riguardano i tipi seguenti:
  - a) FD Paesaggio dominato da uno o più fulcri nella zona che va dal torrente Argentère sino in vicinanza al confine con Donnas (inizio zona GS), comprendente il Forte di Bard, il monte di Bard e le relative rocce montonate ed il bourg di Bard
  - b) DP - di piana della valle della Doire Baltée nella zona tra il confine confine con Arnad ed il torrente Argentère in prossimità del nuovo ponte per Hône
  - c) VF - di vallone in forte pendenza nelle zone della Cima Coudrey e della tête de Cou
  - d) IT - di terrazzi con conche insediate nella parte alta adiacente al torrente Argentère e località di Abard de Bard, Croux e Issert
  - e) GS - di gole e strettoie in adiacenza al confine con Donnas
3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

## Art. 23 Componenti strutturali del paesaggio

1. Nella tavola "P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali<sup>57</sup> del paesaggio riconosciute nel territorio comunale:
  - a) i versanti terrazzati;
  - b) le cascate ed i torrenti;
  - c) la Dora Baltea;
  - d) gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale;
  - e) i beni culturali isolati;
  - f) la presenza e l'individuazione puntuale di monumenti o documenti;
  - g) le mete visive;
  - h) i vigneti;
  - i) i boschi ed i pascoli;
  - j) il forte di Bard;
  - k) le pareti rocciose;
  - l) le rocce montonate e gli elementi della struttura tettonica
  - m) i percorsi storici;
  - n) le aree di specifico interesse paesaggistico;
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità<sup>58</sup>.
3. Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i rûs, le "brantse", si possono effettuare facendo riferimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque e concordando gli interventi con l'Assessorato all'Agricoltura. I principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro

---

<sup>57</sup> NAPTP, art. 30, comma 2. Tra l'altro : Laghi. Torrenti. Cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico. Versanti terrazzati, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica. Gli agglomerati d'interesse storico artistico, documentario o ambientale con le relative attrezzature, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo. Aree di specifico interesse paesaggistico. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore. Visuali particolari. Monumenti o documenti Percorsi storici. Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.

<sup>58</sup> NAPTP art. 30 e 36 comma 9 e art. 38, commi 3 e 4

caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.<sup>59</sup>

4. Per quel che riguarda gli interventi sulle componenti strutturali del paesaggio sono vigenti le disposizioni degli artt. 30, 36 e 37 delle NAPT.
5. Costituiscono elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali tradizionale da tutelare:
  - a) i terrazzamenti dei vigneti in località identificati nella tavola M2;
  - b) Il ponte storico sulla Dora Baltea.

Sui terrazzamenti sono ammessi interventi di manutenzione e ripristino finalizzati a salvaguardare le tipologie tradizionali esistenti.

### **Art. 24 Protezione delle bellezze naturali**

1. Nella tavola P1 – Carta di Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali – sono evidenziate le bellezze naturali<sup>60</sup>, mentre nella tavola M5 – Carta dei vincoli legge 431/1985 – sono individuate le aree tutelate per legge<sup>61</sup>, presenti sul territorio comunale.
2. Ogni intervento all'interno degli ambiti di cui al comma 1 è soggetto alla disciplina del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Nella tavola “P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” sono evidenziate le bellezze naturali<sup>62</sup> <sup>63</sup>, presenti nel territorio comunale:
  - a) i torrenti Doire Baltée, Argentère ed Albard e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna, in sinistra orografica della Doire Baltée;

---

<sup>59</sup> NAPTP art. 26, comma 11

<sup>60</sup> Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 136.

<sup>61</sup> Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 142.

<sup>62</sup> *Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica. Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ..*

<sup>63</sup> Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

- b) il territorio comunale coperto da foreste e da boschi;
  - c) le zone di interesse archeologico relative alla via consolare delle Gallie in parte a cielo libero e in parte sottostanti al tracciato della strada statale,
  - d) l'area di Albard;
4. Alle bellezze naturali di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle disposizioni vigenti.<sup>64</sup>
5. Nei medesimi elaborati di cui al comma 1 e 4 sono indicati, altresì, gli elementi del paesaggio agrario tradizionale ritenuti significativi; in tali aree non sono ammessi interventi che ne comportino la soppressione o l'alterazione.
6. Gli interventi di sistemazione e valorizzazione dei torrenti di cui ai commi precedenti debbono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla conservazione dell'aspetto naturale delle sponde evitando ove possibile muri e argini di forma geometrica e l'utilizzo di strutture in c.a. a vista;
7. Per quanto concerne le cascate, data la loro rilevanza paesaggistica e naturalistica, è vietato ogni intervento che ne alteri in qualche modo la percezione paesaggistica.

### **Art. 25 Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale**

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nella "Carta di tutela del paesaggio e dei beni culturali" (1:5.000 e 1:2000)<sup>65</sup>. Tali beni sono di seguito elencati:
- a) monumenti, integri o diroccati<sup>66</sup>, isolati o inseriti in contesti insediati<sup>67</sup> :

---

<sup>64</sup> Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

---

<sup>65</sup> NAPTP, art. 36, comma 4; lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c)

---

<sup>66</sup> Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

---

- 1) Forte di Bard quale bene culturale di rilevanza maggiore (Tav. P4 - zona Fa01);
- 2) Area cimiteriale attigua alla chiesa parrocchiale del borgo.
- b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999<sup>68</sup>, isolati o inseriti in contesti insediati:
  - 3) edifici produttivi della CVA situati lungo la statale 26 individuati nella zona Ed02;
  - c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale<sup>69</sup>, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18/1999:
    - 1) nessuno;
2. Gli interventi sui beni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali<sup>70</sup>, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 delle NAPTP, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere:
  - a) a eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;

---

<sup>67</sup> Sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

<sup>68</sup> Sono documenti:

B1 rascard, grenier, städel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

<sup>69</sup> Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

---

<sup>70</sup> Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

- c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
3. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi<sup>71</sup>.
4. Relativamente alle norme in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, per i fabbricati di cui alle lettere a), b) del comma 1 si applicano le rispettive disposizioni di legge<sup>72</sup>.
5. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge<sup>73</sup>.
6. Gli elementi decorativi quali affreschi, stemmi, graffiti, esposti e non alla pubblica vista, sono tutelati e come tali, in caso di intervento, sono da sottoporre a restauro conservativo che dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione ai sensi di legge<sup>74</sup>.
7. Nell'area cimiteriale attigua alla chiesa parrocchiale del borgo sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e manutenzione, mentre per attività di nuova costruzione, di modifica dei manufatti immobili esistenti aventi più di settanta anni e la rimozione di manufatti tombali aventi più di cinquanta anni, è necessaria l'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici e architettonici.

### **Art. 26 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico**

- 1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e P4 – cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG.
- 2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti<sup>75</sup>.
- 3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti, documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possono pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.

---

<sup>71</sup> NAPTP art. 37, comma 4

<sup>72</sup> Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 2, 2bis, 3 e 5

<sup>73</sup> Legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, art. 6

<sup>74</sup> Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lettera a

<sup>75</sup> L.r. 56/83, d.lgs. 42/2004, art. 40 NAPTP

---

4. per le aree di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
  - Borgo medievale di Bard, strada romana e ospizio di St-Jean de La Pierre;
  - Sito archeologico con petroglifi;
  - Albard: area di interesse preromano situata a monte del centro abitato;
  - Area in località tagliata relativa a un corpo di guardia laterale della Fortezza principale;
  - Fortificazioni pseudo-napoleoniche al Col de Cou;
  - Area del Forte di Bard, sede della fortezza ottocentesca, del castello medievale e di probabile insediamento preistorico;
  - Albard, porzione dell'abitato, situata a SW, caratterizzata dalla presenza di edifici cronologicamente attribuibili al XIV secolo;
5. per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.

### **Art. 27 Percorsi storici**

1. I percorsi storici sono individuati nelle "P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" (1.5000-2000-1000).
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale<sup>76</sup>.
5. Negli interventi per la conservazione e la valorizzazione dei sentieri di cui al comma 1 sono mantenuti in opera o reimpiegati materiali lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e altre strutture affinenti ai sentieri medesimi.

---

<sup>76</sup> NAPTP, art.37 commi 5 e 6

## Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

### Art. 28 Trasporti

1. Nelle "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" (1.5000-2000-1000) sono indicati gli interventi<sup>77</sup> diretti alla riqualificazione delle reti della viabilità ordinaria e precisamente:
  - a) realizzazione di nuova strada di accesso al borgo di Bard;
  - b) recupero dei percorsi storici i collegamento tra il fondo valle ed i villaggi alti.

### Art. 29 Sorgenti, pozzi

1. Nelle "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" (1:5000-2000-1000) sono indicate le captazioni di "acque per consumo umano" dei soggetti gestori dei servizi degli acquedotti sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi<sup>78</sup> e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione<sup>79</sup> ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinazione al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio . Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente".
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio<sup>80</sup>; l'accesso alle opere di presa e pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti; l'accesso alle opere di presa e pozzi dovrà essere impedito mediante idonee apparecchiature, al fine di evitare eventuali incidenti, operando con recinzione e canalizzazione per le acque meteoriche, estendendo tale zona di protezione assoluta per non meno di 10 metri oltre il punto di emergenza e di captazione nella direzione di provenienza della falda, con possibilità di deroga ove la situazione lo consenta o di ampliamento in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, a giudizio degli uffici competenti

---

<sup>77</sup> NAPTP, art. 20

<sup>78</sup> D.leg.vo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e smi - Art. 2

<sup>79</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i

<sup>80</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

3. Nelle zone di rispetto, (suddivise in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata), delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta opera la disciplina previste dalla vigente legislazione . In ogni caso sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  - e) aree cimiteriali;
  - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - h) gestione di rifiuti;
  - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli<sup>81</sup> ;
  - k) pozzi perdenti<sup>82</sup> ;
  - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta <sup>83</sup> ;
  - m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame<sup>84</sup> ;

---

<sup>81</sup> *D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.*

<sup>82</sup> *D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.*

<sup>83</sup> *D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.*

<sup>84</sup> *Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)*

- n) sbancamenti profondi e permanenti che modifichino la morfologia del sito con alterazione del reticolo idrografico superficiale e che interessino gli iter di percolazione della falda di subalveo o di versante<sup>85</sup>.
4. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza<sup>86</sup>.
5. Si applicano del disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente", elencati nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione <sup>87</sup>.
6. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche<sup>88</sup>, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
- a) Fognature e impianti di trattamento dei reflui;
  - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
  - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere infrastrutture di servizio;
  - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
7. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.
8. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge <sup>89</sup>.
9. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, della l.r. 11/98.
10. Nella carta sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale.
11. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione, deve esserne verificata la compatibilità mediante

---

<sup>85</sup> *Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)*

<sup>86</sup> *D.C.R. n. 792/XI del 28 luglio 1999; D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e smi*

<sup>87</sup> *Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003*

<sup>88</sup> *D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.*

<sup>89</sup> *D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm., l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B*

adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali<sup>90</sup>.

### **Art. 30 Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse"**

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 36, ai lati dei corsi d'acqua naturali valgono le limitazioni d'uso previste per le fasce così come definite all'art. 41, della Lr 11/1998 e dal Piano di Tutela delle Acque.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, indicati nella "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" è vietato la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità; garantire la possibilità di manutenzione dell'opera stessa; assicurare adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m. 5,00, sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle "brantse", oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale.
4. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.
5. "Furiane del Bourg e di Jacquemet" - nel borgo di Bard i tre antichi canali di raccolta delle acque piovane che dilavano le pendici scoscese a est dell'edificato, oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del carattere di unicità e di valore storico culturale dei manufatti. E' pertanto vietata la loro utilizzazione per scopi diversi da quelli originari di raccolta, convogliamento e canalizzazione verso il fiume Dora Baltea dell'acqua piovana di dilavamento sulla parete rocciosa e il loro relativo utilizzo come passaggio di reti infrastrutturali di qualsiasi natura e tipo.

---

<sup>90</sup> DCR n. 792/XI del 28 luglio 1999; d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31

## Art. 31 Reti di trasporto e distribuzione dell'energia

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV, e al Titolo II, Capo V sono ammessi:
  - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
  - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi<sup>91</sup> impianti idroelettrici;
  - c) l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici;
  - d) Per quanto riguarda l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici operano le disposizioni di cui alla normativa regionale vigente<sup>92</sup>.
2. Nel territorio comunale è ammessa:
  - a) la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa e media tensione;
  - b) nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico nonché lungo i percorsi e nei punti panoramici individuati nelle carte e nelle sottozone di tipo A la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa e media tensione con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili;
  - c) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate<sup>93</sup>.
3. Nelle sottozone di tipo A gli impianti di produzione delle energie rinnovabili sono così disciplinati:
  - a) la realizzazione strutture, accumulo e/o trasformazione, di tipo collettivo a margine dei nuclei, in zone specialmente individuate, in modo tale da risultare, per quanto possibile, defilate e di secondo piano rispetto alla frazione e ai coni di visuale privilegiati; debbono inoltre garantire la mitigazione visiva delle apparecchiature rendendole omogenee ai normali elementi costruttivi (pannelli incassati a filo nelle falde del tetto o inseriti nei parapetti dei balconi, o appoggiati a muri contro terra o a terrazzamenti, o costituenti rivestimento, ecc.), così da limitarne l'impatto visivo e sfruttarne le prerogative architettoniche;
  - b) non è ammessa la costruzione di impianti eolici all'interno e in prossimità delle stesse sottozone;

<sup>91</sup> Specificare quantitativamente i concetti di piccoli e medi impianti idroelettrici: potenza nominale media fino a 30.000 kw (lr 20.08.1993 n. 62, art. 20). T.U. 1775/1933

<sup>92</sup> DGR n. 9 del 05/01/2011 - Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

<sup>93</sup> NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

- c) nella sottozona Ab01 del Borgo non è ammessa l'installazione sui tetti di pannelli solari e fotovoltaici. Sono invece ammessi, fatta salva la normativa regionale vigente<sup>94</sup>, ad uso esclusivo degli edifici ricadenti nella sottozona Ab01, nelle aree libere adiacenti al Borgo medesimo.
4. La posa in opera di pannelli fotovoltaici o solari su edifici classificati dal vigente PRG come "monumento" o "documento" è ammessa previa autorizzazione<sup>95</sup> da parte della struttura regionale competente in materia di beni architettonici che ne valuterà, di volta in volta, la compatibilità con le esigenze di tutela.
5. Per quanto riguarda l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici operano le disposizioni di cui alla DGR n. 9 del 05/01/2011 - Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

### **Art. 32 Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature**

1. Nella Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" (1:5000- 2000 - 1000) sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP <sup>96</sup> nonché delle leggi e dei piani di settore<sup>97</sup>.

---

<sup>94</sup> DGR n. 9 del 05/01/2011 – Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

<sup>95</sup> legge regionale 10 giugno 25 1983, n. 56, art. 8

<sup>96</sup> NAPTP, Art. 22, Comma 4

*la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l'adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;*

*la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l'adduzione nei corsi d'acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili;*

*la razionalizzazione e l'esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;*

*il controllo dell'efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;*

*l'immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell'accettabilità ai sensi di legge;*

*la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.*

<sup>97</sup> l.r 8 settembre 1999, n. 27.

2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile<sup>98</sup>, come segue:
- a) dal collettore fognario principale: m 3,00;
  - b) dai rami secondari: m 1,50; Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento<sup>99 100</sup>.

### Art. 33 Viabilità

1. Nella "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" 1:5000-2000) è indicata la rete stradale pubblica che è composta da<sup>101</sup>:
- a) A - autostrade;
  - b) C - strade extraurbane secondarie (statali e regionali);
  - c) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
  - d) F - strade locali (regionali, comunali, vicinali).
  - e) F bis – itinerario ciclopedonale (locale, urbano, extraurbano, vicinale)<sup>102</sup>.
2. La tabella indica le strade comunali di cui il presente piano prevede modificazioni. La colonna 4 unitamente alla cartografia di piano indica le previsioni progettuali.

---

<sup>98</sup> *deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo B): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura la misura della relativa fascia di rispetto.*

<sup>99</sup> *Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.*

<sup>100</sup> *D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.*

<sup>101</sup> *D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada*

<sup>102</sup> *L. 214/2003 art. 1, comma 1.*

---

<b>Ente proprietario</b>	<b>Nome (1)</b>	<b>Localizzazione (2)</b>	<b>Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)</b>	<b>Previsione di piano (4)</b>
<b>Comune</b>	<i>Nuova strada di collegamento tra SS 26 ed il Borgo</i>	<i>Dal Borgo alla SS 26</i>	<i>Strada locale</i>	<i>Strada da realizzare, con sezione stradale pari a m 4,50</i>
<b>Comune</b>	<i>Es. .Strada di Albard</i>	<i>Da confine comunale con Donnas sino all'abitato di Albard di Bard</i>	<i>Strada locale</i>	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione a m. 4.50</i>
	<i>Strada di Issert</i>	<i>Dal confine comunale sino a Issert</i>	<i>Strada locale</i>	<i>Riqualificazione con mantenimento della sezione attuale</i>
	<i>Strada di Nissert</i>	<i>Da Croux sino a Nissert</i>	<i>Strada locale</i>	<i>Riqualificazione con mantenimento della sezione attuale</i>

3. Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili<sup>103</sup>, fatte salve le deroghe ammesse<sup>104</sup>. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate.
4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
  - a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata<sup>105</sup> non inferiore a m 3,00;
  - b) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 12%);
  - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;

<sup>103</sup> Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

<sup>104</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

<sup>105</sup> come definita dal Codice della strada

- d) sistema di raccolta delle acque di superficie adeguato con immissione delle acque bianche nella rete; Il sede progettuale si dovrà verificare che la qualità delle acque convogliate sia compatibile con la qualità delle acque del corpo idrico recettore e che comunque non ne peggiori le caratteristiche di qualità;
  - e) segnaletica stradale ove previsto dal codice della strada.;
  - f) immissione in una strada pubblica;
  - g) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
  - h) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
  - i) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
7. Per le strade di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
8. Con riferimento alle strade comunali o vicinali carrabili e alle strade pedonali<sup>106</sup> e percorsi ciclabili pubblici individuati nella: *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell'area d'intervento.
9. Le distanze dal confine autostradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti l'autostrada, non possono essere inferiori a:

<b>strade</b>	<b>entro i centri abitati</b> <sup>107</sup>	<b>fuori dai centri abitati</b>	<b>fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG</b> <sup>108</sup>
A. autostrade <sup>109</sup>	m 30.00 <sup>110</sup>	m 60.00 <sup>111</sup>	m 30.00 <sup>112</sup>

<sup>106</sup> Le strade pedonali ricomprendono i sentieri di cui alle NAPTP, art. 37, comma 5, e quelli eventualmente individuati per iniziativa del Comune

<sup>107</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

<sup>108</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>109</sup> la classificazione delle autostrade come tali è data per assoluta, e quindi non sono necessarie ulteriori determinazioni

<sup>110</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 28, comma 1, lettera a)

10. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, si applicano alla strada statale le disposizioni seguenti:

<b>strade</b>	<b>entro gli insediamenti previsti dal PRG <sup>113</sup></b>	<b>fuori dai centri abitati <sup>115 116</sup></b>	<b>fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>114</sup></b>
C. strade extraurbane secondarie (strada statale)	m 15,00	m 40,00 <sup>115 116</sup>	15,00

11. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti:

<b>strade</b>	<b>entro gli insediamenti previsti dal PRG <sup>117</sup></b>	<b>fuori dagli insediamenti previsti dal PRG <sup>118</sup></b>	<b>fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>119</sup></b>
C. strade extraurbane secondarie (strada regionale)	m 15,00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 <sup>120</sup>	15,00
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>121</sup>	-----	-----
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>122</sup>	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 <sup>123</sup>	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>124</sup>

<sup>111</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera a)

<sup>112</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

<sup>113</sup> Lr 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

<sup>114</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>115</sup> D.M. 1 aprile 1968, art. 4, comma 1, lettera b)

<sup>116</sup> distanza da osservarsi nell'edificazione a partire dal ciglio della strada, cui va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione derivanti da progetti approvati

<sup>117</sup> Lr 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

<sup>118</sup> Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

<sup>119</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>120</sup> distanza misurata dall'asse della carreggiata, Lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

<sup>121</sup> distanza misurata dall'asse della carreggiata, Lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>122</sup> distanza misurata dall'asse della carreggiata, Lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

12. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge<sup>125</sup>.
13. Nelle sottozone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, nella ricostruzione di edifici può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade.
14. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

<b>strade</b>	<b>Centro abitato<sup>126</sup></b>	<b>fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG<sup>127</sup></b>	<b>fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG<sup>128</sup></b>
C. Strade extraurbane secondarie (strada statale)	-----	m 10.00 <sup>129</sup>	m 30.00 <sup>130</sup>
E. Strade urbana di quartiere (regionali , comunali)	Esistente	m 7,50	-----
F. Strade locali (regionali, comunali, vicinali)	Esistente	m 7,50	m 20.00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) <sup>131</sup>

15. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento<sup>132</sup>.
16. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal

<sup>123</sup> distanza misurata dall'asse della carreggiata, lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

<sup>124</sup> distanza misurata dall'asse della carreggiata, lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>125</sup> lr 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3

<sup>126</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

<sup>127</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>128</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>129</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

<sup>130</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera c)

<sup>131</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

<sup>132</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

nuovo codice della strada e relativo regolamento<sup>133</sup>.

17. Nelle fasce di rispetto a tutela delle strade sono ammessi:
- a) impianti per la distribuzione di carburanti, strutture ad essi accessorie ed attrezzature a servizio della circolazione;
  - b) recinzioni, cancelli e pensiline che non ostacolino la piena visibilità del percorso stradale, dei bivi, degli incroci, delle aree di sosta e delle altre analoghe strutture;
  - c) parcheggi di superficie;
  - d) accessi e diramazioni, passi carrabili, rampe di accesso ad autorimesse e parcheggi conformi alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento;
  - e) itinerari ciclopedonali;
  - f) piantumazioni e sistemazioni a verde, consentite dalle norme di legge o di regolamento e comunque tali da non ostacolare la piena visibilità di cui alla precedente lettera b).
18. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali, individuate nella *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, è fissata in metri 5 da misurarsi dall'asse della strade stesse. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.

### **Art. 34 Oleodotto, gasdotto, acquedotto**

1. Nella "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" sono indicate le condotte principali del gasdotto e dell'acquedotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.

---

<sup>133</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

## Art. 35 Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi<sup>134</sup> è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti<sup>135</sup>, dal piano comunale o sovra-comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal regolamento comunale<sup>136</sup>.
2. Nel territorio comunale non sono individuate aree per centri di raccolta comunale o i centri specializzati (ecostazioni o stazioni ecologiche...).

## Art. 36 Industria e artigianato

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'industria e artigianato è quella relativa alle "Sottozone di tipo D" che non sono previste nel territorio comunale.

## Art. 37 Siti e impianti di radiotelecomunicazione

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione è disposta dal piano previsto dalla legge<sup>137</sup>.
2. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni previste negli appositi progetti di rete<sup>138</sup>, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore<sup>139</sup> nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone ove ammesso nelle norme relative alle sottozone.
3. Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche<sup>140</sup> e le altre strutture<sup>141</sup> di radiotelecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 88 della LR 11/98.
4. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio

---

<sup>134</sup> NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7

<sup>135</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e lr n. 31/2007 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"

<sup>136</sup> D.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e lr n. 31/2007 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"

<sup>137</sup> lr 11/1998, art. 32, comma 4.

<sup>138</sup> lr 04 novembre 2005, n. 25, Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.

<sup>139</sup> lr 25/2005

<sup>140</sup> lr 25/2005, art. 2, comma 1, lettera b)

<sup>141</sup> lr 25/2005, art. 2, comma 1, lettera b)

comunale, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del P.R.G. così come previsto dal comma 5, art. 11, della L.R. 25/2005, previo parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di beni architettonici qualora l'impianto sia previsto all'interno delle zone "A" o su fabbricati classificati monumento o documento o se interferente sulle visuali principali dei centri storici o dei beni tutelati, nonché previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni e altre strutture, qualora:
- 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
  - 2) tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge<sup>142</sup>;
  - 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti.
  - 4) funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali: impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
  - 5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
  - 6) collegate a specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.
- In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.
- b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
- 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
  - 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
5. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti<sup>143</sup>.

---

<sup>142</sup> *lr 11/1998, art. 32, comma 4*

<sup>143</sup> *Art. 2 lr 25/2005*

6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, le tipologie costruttive delle postazioni e delle altre strutture sono le seguenti:
  - a) Gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti.
  - b) Le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientale del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla commissione edilizia comunale.

### Art. 38 Cimitero comunale

1. Nelle "Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" è indicato il perimetro dell'impianto cimiteriale; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia <sup>144 145</sup> fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche<sup>146</sup>.
2. L'area cimiteriale attigua alla chiesa parrocchiale del borgo è un bene a carattere monumentale e le attività al suo interno sono regolamentate da quanto disposto all'art. 25, comma7, delle presenti NTA.

### Art. 39 Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche

1. Non sono individuate sul territorio comunale aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche e i relativi impianti di trasporto e le piste di sci alpino.
2. Per le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale <sup>147</sup>, si applicano le disposizioni indicate all'art. 29 NAPTP comma 13 nei casi e nelle modalità previste dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale:

---

<sup>144</sup> RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

<sup>145</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 . Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

<sup>146</sup> D.Leg.vo 152/2006 e s.m.i. – art. 94.

<sup>147</sup> NAPTP, art. 29, comma 13 - Per le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale, fatte salve diverse, motivate indicazioni espresse dai programmi di sviluppo turistico, sono da osservare i seguenti indirizzi:

- a) le attrezzature e i servizi per il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla fascia fluviale devono essere previsti nel PRG o in appositi piani riguardanti l'utilizzo complessivo della fascia fluviale stessa;
- b) le attrezzature e i servizi per equitazione e mountain-bike devono essere previsti nel PRG, contenendo al minimo le interferenze con i percorsi dell'escursionismo a

- a) rafting e canoa: lettera a) <sup>148</sup> ;
- b) equitazione e mountain bike: lettera b);
- c) per il free climbing e l'arrampicata libera: lettera c).

---

*piedi nei periodi di alta affluenza, e favorendo attrezzature proprie, su strade interpoderali o su altri tracciati di sufficiente sezione;*

- c) la pratica del motocross e l'impiego della motoslitta sono vietati; eccezioni a tale regola potranno essere contemplate dal PRG solo in apposite piste per-manenti, il cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti; la pratica dell'eliski rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988, n. 15;*
- d) per la navigazione aerea senza motore non è consentito l'atterraggio in centri abitati o sulle piste di sci, eccezion fatta per gli appositi siti attrezzati individuati dai programmi di sviluppo o dai PRG;*
- e) per il free climbing e l'arrampicata sportiva in zone particolarmente frequentate devono essere attrezzati i punti di accesso con servizi e parcheggi dimensionati per un'utenza pari a circa un posto auto per ogni itinerario di arrampicata; tali attrezzature sono da ricavarsi principalmente presso gli abitati più vicini, quando disponibili a meno di trenta minuti di marcia o in apposite, piccole aree attrezzate ai margini della sede stradale e da questa schermate;*
- f) gli impianti per il salto con gli sci, il bob e le altre discipline sportive invernali sono assimilati alle attrezzature per l'esercizio dello sport;*
- g) gli impianti per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf devono assicurare, nella massima misura possibile, la conservazione dei segni del sistema agricolo tradizionale e evitare effetti di inquinamento connessi alle tecniche di mantenimento del tappeto erboso; le strutture di servizio, ove non localizzabili negli abitati vicini, devono essere ubicati e dimensionati in modo da contenere l'impatto sul paesaggio;*
- h) gli impianti per lo sci estivo devono essere previsti nel PRG, valutati sulla base di uno studio di impatto ambientale esteso a tutto l'ambito potenzialmente interessato dall'attività prevista e disciplinati da apposita regolamentazione regionale.*

---

<sup>148</sup> Si applica quanto previsto nelle NTA del Piano di Tutela delle acque all'art. 49

## Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

### Art. 40 Siti e beni di specifico interesse naturalistico

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico<sup>149</sup> sono rappresentati nelle tavole P2 – *Tutela e valorizzazione naturalistica*; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4 e sono l'area della "cime Coudrey- tête de Cou", quella dei vigneti lungo la SS n° 26 nelle vicinanze del confine con Arnad, quelle dei vigneti a monte della tagliata, quelle lungo la strada romana, le aree a castagneto di Albard e Issert.
2. Sono altresì da considerarsi i geositi situati in adiacenza alla rocca di Bard: le marmitte di giganti, i massi erratici le rocce montonate e le incisioni rupestri.

### Art. 41 Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica

1. Nel territorio comunale non vi sono parchi, le riserve e le aree di valorizzazione naturalistica.

---

<sup>149</sup> NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

1. Sono oggetto di conservazione i siti d'interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.

2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d'interesse mineralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1.

3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

## Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

### Art. 42 Suddivisione del territorio in sottozone

1. Le zone territoriali di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG", nelle seguenti sottozone:

sotto zona	posizione	sistema	riferimento cartografico	sup. terr. m <sup>2</sup>	asterisco	note
<b>A</b>						
Ab						
Ab1*	Capoluogo	SI	tav. P4-2	48.885	*	Bourg
Ae						
Ae01	Albard de Bard	SI	tav. P4-1	3.520		Hameau
Ae02	Croux Dessus	SI	tav. P4-1	1.460		Hameau
Ae03*	Croux Dessous	SI	tav. P4-1	1.168	*	Hameau
totale				6.149		
<b>E</b>						
Eb						
Eb01*	Prato pascolo Tête de Cou	AN	tav. P4	27.050	*	
Eb02*	Prato pascolo località Fuma	AN	tav. P4	29.886	*	
Eb03*	Pascolo di Chesal	BO	tav. P4	40.614	*	
totale				97.550		
Ec						
Ec01*	Bosco dal capoluogo quota m s.l.m. 700	BO	tav. P4	1.377.924	*	
Ed						
Ed01*	Opera di pressa SS 26	FL	tav. P4	4.207	*	
Ed02*	Centrale	FL	tav. P4	63.160	*	
totale				67.367		
Ee						
Ee01*	Vigneti tra Amad e il torrente Argentère	SI	tav. P4	62.625	*	
Ee02*	Frana Sud del torrente Argentère	AN	tav. P4	35.835	*	
Ee03*	Vigneti in prossimità del Borgo	BO	tav. P4	6.300	*	
Ee04*	Area tra la strada romana e la centrale	SI	tav. P4	132.125	*	
totale				236.885		

sotto zona	posizione	sistema	riferimento cartografico	sup. terr. m <sup>2</sup>	asterisco	note
Ef						
Ef01*	Altopiano	AN	tav. P4	781.650	*	
Ef02	Zona a monte di Albard	SI	tav. P4	6.424		
Ef03*	Zona tra Albard e Croux	SI	tav. P4	11.355	*	
Ef04*	Zona di Valsourda	BO	tav. P4	36.654	*	
totale				836.083		
Eg						
Eg01*	Prati tra la SS 26, la Dora Baltea ed il ponte per Hone	FL	tav. P4	109.727	*	
Eg02*	Prati vicino a Albard	SI	tav. P4	68.839	*	
Eg03*	Prati a sud di Croux	SI	tav. P4	32.205	*	
Eg04*	Prati vicino alle antenne Nissert	BO	tav. P4	13.414	*	
totale				224.184		
F						
Fa						
Fa01*	Forte di Bard	SI	tav. P4	116.629	*	

### Art. 43 Sottozone di tipo "A"

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate<sup>150</sup> le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 4 e 4bis, della Lr 11/1998 e smi ed in particolare:
  - a) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi della lettera e) del sopra citato articolo di legge, sono fatte salve le misure delle distanze tra i fabbricati, delle altezze preesistenti, nonché le aree di sedime;
  - b) le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse sottozone non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

<sup>150</sup> NAPTP, art. 36, commi 2, 3,

- c) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto;
- d) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla lettera a) del sopra citato articolo di legge, devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri, le autorimesse interrate devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari<sup>151</sup>. L'intera nuova struttura dovrà essere inserita al di sotto del profilo del piano di campagna di rilievo, con il solo fronte a vista strettamente dimensionato per l'accesso ai locali interrati.

<b>Ab1*</b>								rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		48.885,44						Sur - Superficie urbanistica		22.679,38			
Borgo		<b>indirizzi caratterizzanti</b>						<b>ulteriori indirizzi</b>					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato	Ab01*	U1	d1; d2; e1; f1; n1	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con	C1	Ced - Dia	U2	d1bis; g1; g2; g3; g4; g7; g10	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con ampl.	C1	Ced - Dia
								S1	m1; m2;	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con ampl.	C1	Ced - Dia

<sup>151</sup> L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, comma 1.

Ae01		Albard de Bard						rischio idrogeologico					
SF - Superficie fondiaria		3.520,48						Sur - Superficie urbanistica		2.032,42			
Albard de Bard		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato	Ae01	U1	d1; d2; e1; f1;	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con	C1	Ced - Dia	U2	d1bis; g10	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con ampl.	C1	Ced - Dia
								S1	m1;	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con ampl.	C1	Ced - Dia

Ae02		Croux Dessus						rischio idrogeologico					
SF - Superficie fondiaria		1.459,95						Sur - Superficie urbanistica		300,60			
Croux Dessus		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato	Ae02	U1	d1; d2; f1;	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con	C1	Ced - Dia	U2	d1bis; g10	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con ampl.	C1	Ced - Dia
								S1	m1;	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con ampl.	C1	Ced - Dia

Ae03*		Croux Dessous						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		1.168,46						Sur - Superficie urbanistica		525,82			
Croux Dessous		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato	Ae03*	U1	d1; d2; f1;	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con	C1	Ced - Dia	U2	d1bis; g10	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con ampl.	C1	Ced - Dia
								S1	m1;	RQ	ma.ord ma.stra rest. ris.con ampl.	C1	Ced - Dia

3. I limiti di densità e altezza in ogni sottozona sono indicati nella tabella di cui al presente comma:

sottozona	Classi di agglomerati e toponimi	SLP (superficie lorda dei piani) m <sup>2</sup>	SF (somma delle superficie fondiarie) m <sup>2</sup>	Im (densità fondiaria media, SLP/SFU)	Ie (densità fondiaria massima)	H max m
Ab01*	Bourg de Bard	29.984,45	48.885,44	0,61	3,00	15,00
Ae01	Hameau de Albard	2.741,89	3.520,48	0,78	2,25	10,00
Ae02*	Hameau de Croux Dessus	710,09	1.459,95	0,49	1,20	9,00
Ae03*	Hameau de Croux Dessus	400,80	1.168,46	0,34	1,50	7,00

4. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, definiscono:

a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:

1) densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza

dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi delle NAPTP, art. 36, comma 10<sup>152</sup>;

- 2) le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati
  - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
    - 1) la densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
    - 2) le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati,
  - c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
5. Ai fini della determinazione delle densità fondiarie, delle superfici lorde, di quelle utili, della insediabilità, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili.
  6. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33 L.R. 11/98) si devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 63 ovvero le disposizioni dell'art. 33 della L.R. 11 / 98.
  7. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nella sottozona di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla Lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i)<sup>153</sup>;
  8. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nella sottozona di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti

---

<sup>152</sup> NAPTP, art. 36, comma 10: "Con riferimento ai caratteri storici strutturali, gli agglomerati sono distinti nelle seguenti classi di decrescente complessità che, ad eccezione delle strutture di cui alla lettera f), sono evidenziate nelle tavole del PTP:

- a) centro storico di Aosta: è l'area contenuta dalla "città romana" e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRG;
- b) bourg: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;
- c) ville: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;
- d) village: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;
- e) hameau: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;
- f) altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità."

---

<sup>153</sup> Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto e e Par. B, punto 1.

corrisponde all'altezza dello stesso.

9. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della l.r. 11/1998 e s.m.i..

### Art. 44 Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A"

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999<sup>154</sup> e indicati nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" (1:1000, 1:500); tale classificazione evidenzia le categorie seguenti ed è riportata in allegato:

a) monumenti, integri o diroccati, ai sensi del D. Lgs n. 42 del 2004, isolati o inseriti in contesti insediati<sup>155</sup> :

monumenti				
scheda	località	foglio	n	tipologia
0	Tagliata	4	G	Edificio a blocco isolato
7	Jacquemet	4	84	Edificio in linea
	Ponye sulla Dora	4		Ponte
24	Bourg	6	261	Palazzo
29	Bourg	6	242-243-244	Edificio in linea
37	Bourg	6	219	Edificio in linea
38	Bourg	6	219	Edificio a blocco isolato
40	Bourg	6	39-42-43-45-46-47-54-218-304-305	Palazzetto
43	Bourg	6	62-212-213	Edificio in linea
44	Bourg	6	207	Edificio in linea

<sup>154</sup> Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418

<sup>155</sup> sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

monumenti				
scheda	località	foglio	n	tipologia
54	Bourg	6	286	Edificio a blocco isolato
58	Jacquemet	4	24-30	Edificio a blocco isolato
68	Bourg	6	8-9-10	Edificio in linea
72	Bourg	6	112-12-24-25-26	Edificio in linea
77	Bourg	6	38	Edificio a corte
78	Bourg	6	39-40	Edificio a corte
83	Bourg	6	70-71	Edificio in linea
86	Bourg	6	79	Edificio in linea
88	Bourg	6	180	Edificio in linea
90	Bourg	6	A	Edificio a blocco isolato
91	Bourg	6	177	Edificio a blocco isolato
102	Crous	5	238	Edificio a blocco isolato
117	Altobard di Bard	3	B	Edificio a blocco isolato
m1	Bourg	6	Cimitero	Monumenti commemorativi
m2	Bourg	6	A	
m3	Bourg	6	38	
m4	statale	1	C	

b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999<sup>156</sup>, isolati o inseriti in contesti insediati:

documenti				
scheda	località	foglio	n	tipologia
1	Tagliata	4	96	Palazzetto
3	Jacquemet	4	88	Edificio addossato

<sup>156</sup> sono documenti:

*B1 rascard, grenier, städel*

*B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)*

*B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)*

*B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)*

*classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991*

documenti				
<i>scheda</i>	<i>località</i>	<i>foglio</i>	<i>n</i>	<i>Palazzo</i>
4	Jacquemet	4	87	Edificio addossato
5	Jacquemet	4	87	Edificio in linea
6	Jacquemet	4	86	Edificio in linea
8	Jacquemet	4	81-81	Edificio in linea
9	Jacquemet	4	79	Edificio in linea
10	Jacquemet	4	74-75-78	Edificio in linea
11	Jacquemet	4	77	Edificio in linea
12	Jacquemet	4	72	Edificio a blocco isolato
13	Jacquemet	4	63-65-66-67-68	Edificio in linea
14	Jacquemet	4	81-255	Edificio in linea
16	Jacquemet	4	60	Edificio in linea
17	Jacquemet	4	56-57-58-59	Edificio in linea
18	Jacquemet	4	54-55-168	Edificio in linea
19	Jacquemet	4	52-53	Edificio in linea
20	Jacquemet	4	50-134-263	Edificio in linea
21	Jacquemet	4	47-49	Edificio in linea
22	Jacquemet	4	46	Edificio a blocco isolato
23	Bourg	6	264	Edificio a blocco isolato
25	Bourg	6	260	Palazzo
26	Bourg	6	259	Edificio in linea
27	Bourg	6	245-258	Edificio in linea
28	Bourg	6	240-248-254-255-256-257	Edificio a corte
31	Bourg	6	263-313	Edificio in linea
32	Bourg	6	233	Edificio in linea
33	Bourg	6	232	Edificio in linea
34	Bourg	6	230-231	Edificio in linea
35	Bourg	6	224-227-226	Edificio in linea
36	Bourg	6	223	Edificio in linea
39	Bourg	6	310	Edificio a blocco isolato
42	Bourg	6	312	Edificio a corte
45	Bourg	6	207	Edificio a blocco isolato
46	Bourg	6	198-199-200-203-205-206	Edificio a blocco isolato
47	Bourg	6	189-190	Edificio in linea

<b>documenti</b>				
<i>scheda</i>	<i>località</i>	<i>foglio</i>	<i>n</i>	<i>Edificio in linea</i>
48	Bourg	6	186-187-188	Edificio in linea
50	Bourg	6	185	Edificio in linea
51	Bourg	6	181-182	Edificio in linea
52	Bourg	6	281-282	Edificio a blocco isolato
53	Bourg	6	283-284	Edificio in linea
55	Bourg	6	287	Palazzetto
59	Jacquemet	4	25	Edificio in linea
61	Jacquemet	4	26-27-28-29	Edificio in linea
62	Jacquemet	4	31	Edificio a schiera
63	Jacquemet	4	32-70	Edificio a schiera
64	Jacquemet	4	36-103	Edificio addossato
65	Jacquemet	4	37	Palazzo
66	Jacquemet	4	38-39	Edificio in linea
67	Jacquemet	4	7	Edificio a blocco isolato
69	Bourg	6	13	Edificio addossato
70	Bourg	6	15-16	Edificio addossato
71	Bourg	6	20	Edificio addossato
73	Bourg	6	21	Edificio addossato
74	Bourg	6	22-23-27-30	Edificio in linea
76	Bourg	6	31-32	Edificio in linea
79	Bourg	6	55	Edificio in linea
81	Bourg	6	56-57-58	Edificio a corte
82	Bourg	6	60-61-65	Edificio a schiera
84	Bourg	6	73	Edificio in linea
85	Bourg	6	78	Edificio in linea
87	Bourg	6	28-80-84	Edificio in linea
89	Bourg	6	178	Edificio a blocco isolato
96	San Giovanni	6	225	Edificio a blocco isolato
97	San Giovanni	6	142	Edificio a blocco isolato

documenti				
scheda	località	foglio	n	#RIF!
100	Crous	5	277-278-279-283-284	Edificio a blocco isolato
101	Crous	5	265-271-274-338	Edificio a blocco isolato
103	Crous	5	238-241	Edificio a schiera
104	Crous	5	243	Edificio a schiera
105	Crous	5	263-264-266	Edificio a schiera
106	Crous	5	243	Edificio a blocco isolato
115	Altobard di Bard	3	292-296-298	Edificio in linea
125	Altobard di Bard	3	352	Edificio a blocco isolato
126	Altobard di Bard	3	490	Palazzetto
127	Altobard di Bard	3	282	Edificio a blocco isolato
128	Altobard di Bard	3	281-491	Edificio addossato
129	Altobard di Bard	3	275-277-278	Palazzetto
130	Altobard di Bard	3	290	Edificio a blocco isolato
131	Altobard di Bard	3	285-487	Edificio addossato
b1				barma
b2				barma
b3				barma
b4				barma
b5				barma
b6				barma
b7				barma
f1	Tagliata	4	s.n.	fontanile
f2	Jacquemet	4	s.n.	fontanile
f3	Jacquemet	4	s.n.	fontanile
f4	Coultet	4	s.n.	fontanile
f5	Bourg	6	223	fontanile
f6	Bourg	6	s.n.	fontanile
f7	Bourg	6	s.n.	fontanile
f9	Bourg	6	s.n.	fontanile
f10	Crous	5	268	fontanile
f11	Altobard di Bard	3	244	fontanile

- c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati<sup>157</sup>, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999:
  - d) edifici diroccati;
  - e) edifici inseriti nell'ambiente;
  - f) edifici in contrasto con l'ambiente;
  - g) basso fabbricato inserito nell'ambiente;
  - h) altri bassi fabbricati.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 52, comma 4e 4bis.
3. Nelle cartografie di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi delle NAPTP, art. 40 e della l.r. 56/83, art. 5; la relativa disciplina è disposta all'art. 26.

#### **Art. 45 Sottozone di tipo "B"**

1. Nel territorio comunale non sono presenti sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.

#### **Art. 46 Sottozone di tipo "C"**

1. Nel territorio del comune di Bard non sono state individuate zone di tipo C destinate ai nuovi insediamenti residenziali.

#### **Art. 47 Sottozone di tipo "D"**

1. Nel territorio comunale non sono state individuate sottozone di tipo D destinate alle attività produttive industriali<sup>158</sup>.

---

<sup>157</sup> Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingue in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

<sup>158</sup> NAPTP, art. 25, commi 1, 2 e 3

---

### Art. 48 Sottozone di tipo "Ea"

1. Nel territorio comunale non sono presenti sottozone di tipo Ea, costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.

### Art. 49 Sottozone di tipo "Eb"

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. La tabella di cui al presente comma individua distintamente i pascoli da mantenere<sup>159</sup>, indicando gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10 in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

<b>Eb01*</b>		Prato pascolo Tête de Cou						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		27.049,53						Sur - Superficie urbanistica		-			
Eb01*		<b>indirizzi caratterizzanti</b>						<b>ulteriori indirizzi</b>					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Sistema delle aree naturali	Eb01*	N3	a3, b9, b13, b17	CO	alt.int d	C1	ced conv.urb						

Eb02*		Prato pascolo località Fuma						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		29.885,98						Sur - Superficie urbanistica		192,36			
Eb02*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema delle arre naturali	Eb02*	N3	a3, b9, c1, c3	CO	ma.ord.a/b/c/d, ma,stra a/c/d/e, res a/b, al.int. d	C1	ced conv.urb						

Eb03*		Pascolo di Chesal						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		40.614,49						Sur - Superficie urbanistica		282,00			
Eb03*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema boschivo	Eb03*	A1	b9, b13, b 15, b17	MA	ma.ord.a/b/c/d, ma,stra a/c/d/e, res a/b, al.int. d	C1	ced., dia	U3	b1	TR1	ma.ord.a/b/c/d, ma,stra a/c/d/e, res a/b, al.int. d	C1	ced., dia

- La localizzazione e il dimensionamento degli interventi di cui al comma 3 relativi ai fabbricati rurali sono determinati dalle esigenze aziendali convalidate nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali, sulla base del manuale tecnico contenente gli standards costruttivi<sup>160</sup> e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
- Nei pascoli non compresi fra quelli da riqualificare, gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:

<sup>160</sup> Approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura

- a) materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;
- b) conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
5. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, il limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (I<sub>max</sub>), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Sottozone		Eb01	Eb02	Eb03						
sottozone	SF Superficie fondiaria  m <sup>2</sup>	Sur Superficie urbanistica  max m <sup>2</sup>	Destinazioni d'uso	I densità fondiaria  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	I max densità fondiaria max  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	RC rapporto di copertura  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	Hmax altezza massima  m	N numero dei piani  n	DF  m	DC  m
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Eb01*</b>	27.050	0	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Eb02*</b>	29.886	192,36	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Eb03*</b>	40.614	282	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5

6. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della l.r. 11/1998 e s.m.i..
7. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33 L.R. 11/98) si devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 63 ovvero le disposizioni dell'art. 33 della L.R. 11 / 98.
8. Per quanto riguarda i fabbricati rurali i parametri edilizi ammessi sono quelli stabiliti dal progetto che ha ottenuto il giudizio di razionalità favorevole.
9. Tipologie costruttive: le parti di fabbricati rurali oggetto di recupero dovranno essere realizzate ad elementi strutturali e di chiusura

prevalentemente in legno al fine di garantirne lo smontaggio al termine del loro utilizzo. Il manto di copertura dovrà essere di colore scuro e non riflettente

10. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
11. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si deve prevedere l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
12. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.

### **Art. 50 Sottozone di tipo "Ec"**

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento<sup>161</sup>, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

---

<sup>161</sup> NAPTP, art. 26, comma 1

<b>Ec01*</b>		Bosco dal capoluogo a quota m slm 700						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		1.377.923,91						Sur - Superficie urbanistica		-			
<b>Ec01*</b>		<b>indirizzi caratterizzanti</b>						<b>ulteriori indirizzi</b>					
<i>sistema ambientale</i>	<i>Sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>		<i>modalità di intervento interventi</i>		<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>		<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>		<i>modalità di intervento interventi</i>		<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Sistema boschivo	Ec01*	A1	b9, b13, b17	MA	ma.ord., ma.stra, rest.	C1	ced., dia	A1	b9, b19, b21, b24	TR1	ma.ord., ma.stra, rest.	C1	ced., dia
								U3	c2, c4, n3	TR1	ma.ord., ma.stra, rest.,	C1	ced., dia

3. Nelle sottozone di tipo Ec si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 relativamente alle parti indicate quali aree boscate.
4. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (I<sub>max</sub>), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Destinazioni d'uso	Sur m <sup>2</sup>  Superficie urbanistica riservata alle diverse destinazioni d'uso %	I m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>  densità fondiaria	I max m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>  Densità fondiaria max	RC m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>  Rapporto di copertura	Hmax m  Altezza massima	n  Numero dei piani	DF m  Distanza tra i fabbricati	DC m  Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammesse		0.01	0.02	1/3	6.5	2	10	5

5. Tipologie costruttive: sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Eventuali soluzioni innovative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.
6. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto,

- almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
- b) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni unità abitativa.. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
8. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni unità abitativa .. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta
9. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della l.r. 11/1998 e s.m.i..

### **Art. 51 Sottozone di tipo "Ed"**

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate all'art. 31, comma 1, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame nell'ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati<sup>162</sup> e usi similari.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

---

<sup>162</sup> NAPTP, art. 26, comma 9

Ed01*		Opera di pressa SS 26						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		4.206,86						Sur - Superficie urbanistica		107,10			
Ed01*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema Fluviale	Ed01*	A1	b1	RQ	ma.ord., ma.stra, rest., ris edi, anpl, nuo edi	C1	ced., dia	S2	e4	RQ	ma.ord., ma.stra, rest., ris edi, anpl, nuo edi	C1	ced., dia

Ed02*		Prati vicino alle antenne Nissert						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		63.160,09						Sur - Superficie urbanistica		2.390,20			
Ed02*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema Fluviale	Ed02*	A2	c3	RQ	ma.ord., ma.stra, rest., ris edi, anpl,	C1	ced., dia	S2	e4	RQ	ma.ord., ma.stra, rest., ris edi, anpl,	C1	ced., dia

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (I<sub>max</sub>), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Sottozone			Ed01	Ed02						
sottozone	SF Superficie fondiaria  m <sup>2</sup>	Sur Superficie urbanistica  max m <sup>2</sup>	Destinazioni d'uso	I densità fondiaria  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	I max densità fondiaria max m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	RC rapporto di copertura  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	Hmax altezza massima  m	N numero dei piani  n	DF  m	DC  m
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Ed01*</b>	4.207	107.10	quelle ammesse	0.01	0.02	1/3	6.5	2	10	5
<b>Ed02*</b>	63.160	2.390.20	quelle ammesse	0.01	0.02	1/3	6.5	2	10	5

4. Tipologie costruttive: devono essere mantenute le caratteristiche architettoniche e tipologiche di un fabbricato industriale idroelettrico tipico del periodo e della destinazione d'uso
5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfettativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
  - b) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 50 m<sup>2</sup> di superficie urbanistica in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
7. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 50 m<sup>2</sup> di superficie urbanistica. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in

posizione discosta.

8. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
9. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della l.r. 11/1998 e s.m.i..

### Art. 52 Sottozone di tipo "Ee"

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

<b>Ee01*</b>		Vigneti tra Arnad e il torrente Argentère						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		62.625,41						Sur - Superficie urbanistica		-			
<b>Ee01*</b>		<b>indirizzi caratterizzanti</b>						<b>ulteriori indirizzi</b>					
<i>sistema ambientale</i>	<i>Sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>		<i>modalità di intervento interventi</i>		<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>		<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>		<i>modalità di intervento interventi</i>		<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato	Ee01*	A1	b3	RQ	ma.ord., ma.stra, rest., ris edi, int terr e	C1	ced., dia						

Ee02*		Frana Sud del torrente Argentère						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		35.834,88						Sur - Superficie urbanistica		-			
Ee02*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aree naturali	Ee02*	N	a1, a2,	CO	ma.ord., ma.stra b c d, rest a b, int terr e	C1	ced., dia						

Ee03*		Vigneti in prossimità del Borgo						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		6.300,32						Sur - Superficie urbanistica		-			
Ee03*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema Boschivo	Ee03*	A1	b3, m1	MA	ma.ord., ma.stra , rest, nuo edi q, int terr e	C1	ced., dia						

Ee04*		Area tra la strada romana e la centrale						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		132.124,64						Sur - Superficie urbanistica		in atto			
Ee04*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato	Ee04*	A1	b1, b3, c3, b13	RQ	ma.ord., ma.stra, rest., ris edi, int terr e	C1	ced., dia	S1	m2	RQ	a,1, a2, b1, b.2	C1	ced., dia

- In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, sono individuate le destinazioni di uso ammesse, avendo presente l'obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di interesse stesso.
- Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi delle NAPTP, art. 40, comma 2, lett. a), sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati tramite deliberazione dall'organo comunale competente, previa acquisizione del parere favorevole o favorevole condizionato della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.
- Nelle sottozone di tipo Ee trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti delle NAPTP, art. 40.
- La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Sottozone		Ee01	Ee02	Ee03	Ee04					
sottozone	SF Superficie fondiaria  m <sup>2</sup>	Sur Superficie urbanistica  max m <sup>2</sup>	Destinazioni d'uso	I densità fondiaria  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	I max densità fondiaria max  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	RC rapporto di copertura  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	Hmax altezza massima  m	N numero dei piani  n	DF  m	DC  m
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Ee01*</b>	62.625	0	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Ee02*</b>	35.835	0	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Ee03*</b>	6.300	0	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Ee04*</b>	132.125	in atto	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5

7. Tipologie costruttive: per quanto riguarda le costruzioni tipo "Barma" dovranno essere recuperate con l'utilizzo di materiale tradizionale quali la muratura in pietra faccia a vista a secco con tamponamento in legno nel rispetto della tipologia costruttiva attuale; non sono ammesse sovrastrutture ne strutture aggiunte.
8. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distinti della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
9. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
10. Non sono ammessi nuovi insediamenti .
11. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33 L.R. 11/98) si devono applicare le

disposizioni di cui all'articolo 63 ovvero le disposizioni dell'art. 33 della L.R. 11 / 98.

11. Si utilizzano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della l.r. 11/1998 e s.m.i..

### Art. 53 Sottozone di tipo "Ef"

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ef di specifico interesse naturalistico.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

<b>Ef01*</b>		Altopiano						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		781.649.95						Sur - Superficie urbanistica		-			
<b>Ef01*</b>		<b>indirizzi caratterizzanti</b>						<b>ulteriori indirizzi</b>					
<i>sistema ambientale</i>	<i>Sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>		<i>modalità di intervento interventi</i>		<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>		<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>		<i>modalità di intervento interventi</i>		<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Aree Naturali	Ef01*	N3	a1	CO	alt.int r, int.ter d	C1	ced., dia	A1	c1	TR1	alt.int r, int.ter d	C1	ced., dia

Ef02		Zona a monte di Albard						rischio idrogeologico					
SF - Superficie fondiaria		6.423.68						Sur - Superficie urbanistica		-			
Ef02		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema insediativo tradizionale	Ef02	A2	b17, c3	RQ	ma.ord, ma.str, res, ris a,b, c, nuo.edi , alt.int a,q, r	C1	ced., dia						

Ef03*		Zona tra Albard e Croux						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		11.354.90						Sur - Superficie urbanistica		-			
Ef03*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema insediativo tradizionale	Ef03*	A2	b17, c3	RQ	ma.ord, ma.str, res, ris a,b, c, alt.int a,q, r	C1	ced., dia						

Ef04*		Zona di Valsourda						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		36.654.32						Sur - Superficie urbanistica		225.00			
Ef04*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema Boschivo	Ef04*	A1	b17, c3	MA	ma.ord, ma.str, res, ris a,b, c, alt.int a,q, r	C1	ced., dia	U2	b.14	MA	ma.ord, ma.str, res, ris a,b, c	C1	ced., dia

- In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, sono individuate le destinazioni di uso ammesse, avendo presente l'obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di interesse stesso.
- Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi dell'art. 38, comma 4, NAPTP, sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, d'intesa con i competenti servizi regionali interessati.
- La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Sottozone		Ef01	Ef02	Ef03	Ef04					
sottozone	SF Superficie fondiaria m <sup>2</sup>	Sur Superficie urbanistica max m <sup>2</sup>	Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	I max densità fondiaria max m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	RC rapporto di copertura m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF m	DC m
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Ef01*</b>	781.650	0	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Ef02</b>	11.355	0	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Ef03*</b>	11.355	0	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Ef04*</b>	36.654	225	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5

Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

6. Tipologie costruttive: le parti rurali dei fabbricati dovranno essere realizzate ad elementi strutturali e di chiusura prefabbricati e prevalentemente in legno. Il manto di copertura dovrà essere di colore scuro e non riflettente. Per quanto riguarda le costruzioni tipo "Barma" dovranno essere realizzate con murature in pietra faccia a vista a secco con tamponamento in legno ed orditura del tetto in legno e manto di copertura in lose.
7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
8. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.

9. Non sono ammessi nuovi insediamenti.
10. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33 L.R. 11/98) si devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 63 ovvero le disposizioni dell'art. 33 della L.R. 11 / 98.
11. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della l.r. 11/1998 e s.m.i..

### Art. 54 Sottozone di tipo "Eg"

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

<b>Eg01*</b>		Prati tra la SS 26, la Dora Baltea ed il ponte per Hone						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		109.726,77						Sur - Superficie urbanistica		-			
Eg01*		<b>indirizzi caratterizzanti</b>						<b>ulteriori indirizzi</b>					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Sistema Fluviale	Eg01*	A1	b1, b3, b5, b7	RQ	ma.ord, ma.str, res, alt.int r,q, int.ter d	C1	ced., dia						

Eg02*		Prati vicino a Albard						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		68.838,53						Sur - Superficie urbanistica		108,90			
Eg02*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema insediativo tradizionale	Eg02*	A1	b1,b3, b5, b13, b15,	RQ	ma.ord, ma.str, res, alt.int r,q, int.ter g	C1	ced., dia	A2	d1, d2, b24	RE	ma.ord, ma.str, res, alt.int r,q, int.ter g	C1	ced., dia

Eg03*		Prati a sud di Croux						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		32.204,97						Sur - Superficie urbanistica		-			
Eg03*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema insediativo tradizionale	Eg03*	A1	b1,b2, b3, b5, b13, b15,	RQ	ma.ord, ma.str, res, alt.int r,q, int.ter g, nuo edi	C1	ced., dia	A2	d1, d2, b24	RE	ma.ord, ma.str, res, alt.int r,q, int.ter g, nuo edi	C1	ced., dia

Eg04*		Prati vicino alle antenne Nissert						rischio idrogeologico		*			
SF - Superficie fondiaria		13.413,51						Sur - Superficie urbanistica		13.413,51			
Eg04*		indirizzi caratterizzanti						ulteriori indirizzi					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistema Boschivo	Eg04*	A1	b1,b2, b3, b5, b13, b15,	MA	ma.ord, ma.str, res, alt.int r,q, int.ter g, nuo edi	C1	ced., dia	U1	d1, d2	RE	ma.ord, ma.str, res, alt.int r,q, int.ter g, nuo edi	C1	ced., dia

3. Si applicano le seguenti disposizioni<sup>163</sup>:

- a) La realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi è ammessa sulla base delle seguenti disposizioni:
- 1) localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nella cartografia, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse<sup>164</sup>, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
  - 2) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
  - 3) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
  - 4) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
  - 5) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
  - 6) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
- b) le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
- 1) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
  - 2) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice di 0,01 metri quadrati di superficie utile abitabile per ogni metro

<sup>163</sup> NAPTP, art. 26, commi 7 e 8

<sup>164</sup> NAPTP art. 38 e 40

quadrato di terreno coltivato dall'azienda, con il massimo di trecento metri quadrati di complessiva superficie utile abitabile.

c) ai fini del presente comma, sono computati anche i volumi abitativi già esistenti nell'ambito dell'azienda, situati nelle sottozone agricole di tipo E, a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al presente comma è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici.

4. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Sottozone		Eg01	Eg02	Eg03	Eg04					
sottozone	SF Superficie fondiaria  m <sup>2</sup>	Sur Superficie urbanistica  max m <sup>2</sup>	Destinazioni d'uso	I densità fondiaria  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	I max densità fondiaria max  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	RC rapporto di copertura  m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	Hmax altezza massima  m	N numero dei piani  n	DF  m	DC  m
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Eg01*</b>	109.727	0	quelle ammesse	0,1	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Eg02*</b>	68.839	108,90	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Eg03*</b>	32.205	0	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5
<b>Eg04*</b>	13.414	13.413,51	quelle ammesse	0,01	0,02	1/3	6,5	2	10	5

*Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).*

5. Tipologie costruttive: i nuovi fabbricati rurali dovranno essere realizzati ad elementi strutturali e di chiusura prefabbricati prevalentemente in legno e garantirne lo smontaggio al termine del loro utilizzo. Il manto di copertura dovrà essere di colore scuro e non riflettente ).

6. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;

b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia

chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
  - b) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni fabbricato in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
8. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
  - a) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni fabbricato in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
9. Per quanto riguarda i fabbricati rurali parametri edilizi ammessi sono quelli stabiliti dal progetto che ha ottenuto il giudizio di razionalità favorevole.
10. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33 L.R. 11/98) si devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 63 ovvero le disposizioni dell'art. 33 della L.R. 11 / 98.
11. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della l.r. 11/1998 e s.m.i..

### **Art. 55 Sottozone di tipo "Eh"**

1. Nel territorio comunale non sono presenti sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative e turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili.

### **Art. 56 Sottozone di tipo "Ei"**

1. Nel territorio comunale non sono presenti sottozone di tipo Ei che non rientrano in alcune delle precedenti categorie.

## Art. 57 Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi e di strutture utilizzate per attività agrituristiche<sup>165</sup>, è ammessa sulla base dei seguenti criteri<sup>166</sup>:
  - a) localizzazioni esterne alle sottozone di tipo A, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse<sup>167</sup>, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali<sup>168</sup>;
  - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
  - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
  - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
  - e) ricomposizione del suolo e del sovra suolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
  - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge<sup>169</sup>.

## Art. 58 Beni strumentali a servizio di fondo coltivati nelle zone territoriali di tipo agricolo

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, è ammessa la realizzazione di beni strumentali agli usi di cui al punto 3, con superficie netta inferiore a 20 m<sup>2</sup>, nelle zone territoriali di tipo E, ad eccezione delle sottozone Ea, Ec, Ed, Ee, ed Ef, limitatamente al primo intervento, senza la necessità di acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 22 della l.r. 11/1998. In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso. Il Comune può stabilire eventuali sottozone di PRG nelle quali non è ammessa la realizzazione di beni strumentali.
2. Ai fini dell'individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), per primo intervento si intende:
  - a) la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie netta complessiva inferiore a 20 m<sup>2</sup>;

---

<sup>165</sup> NAPTP, art. 26, comma 12,

<sup>166</sup> NAPTP, art. 26, comma 7

<sup>167</sup> NAPTP, art. 38 e 40

<sup>168</sup> PTP, Schede per unità locali

<sup>169</sup> Lr 24 luglio 1995, n. 27. Interventi a favore dell'agriturismo, art. 18. Regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1. Regolamento di applicazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 (Interventi a favore dell'agriturismo).

- b) la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie netta complessiva inferiore a 20 m<sup>2</sup>.
  - c) l'ambito territoriale di riferimento è il territorio comunale.
3. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:
- a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
  - b) ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
  - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
  - d) depositi di prodotti agricoli.
- E' ammessa la realizzazione contestuale di più beni strumentali o di un bene strumentale con diverse destinazioni, aventi in ogni caso superficie netta complessiva inferiore a 20 m<sup>2</sup>.
4. I beni strumentali devono avere, indicativamente, le seguenti caratteristiche:
- a) se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m. Tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
  - b) se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in materiale di colore scuro o lose, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura e presentare aspetto decoroso e rifinito.
- Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.
- Il Comune può definire tipologie costruttive diverse da quelle sopra indicate, sulla base delle specifiche caratteristiche delle zone territoriali interessate.
5. Le superfici di asservimento di cui ai successivi punti 5 e 6 sono intese come sommatoria di lotti da asservire al bene strumentale, anche tra loro disgiunti. Il bene deve in ogni caso insistere su uno dei lotti asserviti.
6. I beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente punto 3, lettere a) e b), devono essere realizzati fuori terra, senza previsione di accesso carraio. La superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali

	superficie interna massima	superficie agricola minima da asservire
beni strumentali di cui al comma 3, lettera a	10 m <sup>2</sup>	oltre 1.000 m <sup>2</sup>
beni strumentali di cui al comma 3, lettera b	10 m <sup>2</sup>	oltre 2.000 m <sup>2</sup>
	20 m <sup>2</sup>	oltre 5.000 m <sup>2</sup>

Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

-50 metri, se si tratta di nuova realizzazione;

-25 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.

Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie. La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

7. La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 3, lett. c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

Superfici interrato	Strutture emergenti	Superficie minima coltivata a colture specializzata
10 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	Da 150 a 500 m <sup>2</sup>
15 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	Da 5001 a 1000 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	Da 1001 a 2000 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	Oltre 2000 m <sup>2</sup>

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e i boschi.

8. Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienico-sanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
9. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle NTA dei PRG per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
10. Il proprietario o i proprietari all'atto della presentazione della SCIA edilizia devono dichiarare gli estremi catastali delle superfici di cui alle tabelle precedenti e dimostrare il possesso nonché l'uso agricolo in atto, quest'ultimo esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
11. I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma.
12. In ogni caso i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.
13. Il comune può stabilire eventuali sottozone di PRG nelle quali non è ammessa la realizzazione di beni strumentali, fra quelle indicate al primo comma, e superfici agricole diverse rispetto a quelle preposte nelle tabelle.

### **Art. 59 Sottozone di tipo "F"**

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate e sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.

2. La tabella di cui al presente comma individua gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10 nella sottozona:

<b>Fa01*</b>		Forte di Bard						rischio idrogeologico		°			
SF - Superficie fondiaria		116.629,09						Sur - Superficie urbanistica		-			
<b>Fa01*</b>		<b>indirizzi caratterizzanti</b>						<b>ulteriori indirizzi</b>					
sistema ambientale	Sottozona	usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi		usi e attività destinazioni d'uso		modalità di intervento interventi		condizioni di intervento strumenti attuativi	
PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG	PTP	PRG
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Sistema Insediativo tradizionale sistema a sviluppo integrato	Fa01*	U2	m2, g1, g10	RQ	ma.ord, ma.str, res, ris a,b, c, nuo.edi, alt.int r,q	C1	ced., dia						

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (I<sub>max</sub>), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Sottozone		Fa01								
sottozone	SF	Sur	Destinazioni d'uso	I	I max	RC	Hmax	N	DF	DC
	Superficie fondiaria	Superficie urbanistica		densità fondiaria	densità fondiaria max	rapporto di copertura	altezza massima	numero dei piani		
	m <sup>2</sup>	max m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>	m	n	m	m
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Fa01*</b>	116.629	9094,2	quelle ammesse	1	1	1/2	9	2	10	5

4. Tipologie costruttive: Le tipologie costruttive debbono essere conformi con il previsto utilizzo del manufatto.

5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto,

- almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
  - b) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 100 m<sup>2</sup>.. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
7. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 100 m<sup>2</sup>.. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta..
8. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33 L.R. 11/98) si devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 63 ovvero le disposizioni dell'art. 33 della L.R. 11 / 98.
9. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della l.r. 11/1998 e s.m.i..

### **Art. 60 Aree destinate a servizi**

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale non ricomprese in una sottozona di tipo F:
- a) Servizi di rilevanza locale: la maggior parte dei servizi a rilevanza locale sono attualizzati in cooperazione con il comune di Hône data la conformazione geomorfologica del territorio comunale:

<b>SERVIZI</b>			<b>Superfici fondiarie</b>				
<b>Settore previsto dalla legge</b>	<b>individuazione servizio</b>	<b>ambito di integrazione</b>	<b>prevista</b>	<b>esistente</b>	<b>disponibile ma non utilizzata</b>	<b>da acquisire</b>	<b>da dismettere</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Sanità</b>	1) ambulatorio medico di base		15			15	
	2) farmacia	Sovracomunale					
	3) assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ...)	Sovracomunale					
	4) assistenza all'infanzia (asili nido, guarderie, ..)	sovracomunale					
<b>Sicurezza</b>	1) aree per la gestione delle emergenze	comunale					
	2) aree per elicotteri	comunale					
	3) aree per la protezione civile	comunale					
<b>Istruzione</b>	1) scuola materna	sovracomunale					
	2) scuola elementare	Sovra comunale					
	3) scuola media	sovracomunale					
<b>Cultura</b>	1) biblioteca	sovracomunale					
	2) centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive, ..)	comunale	100	100			
<b>Ricreazione</b>	1) verde attrezzato	comunale					
	2) altre aree (giochi, aree picnic, ...)	comunale	100	100			
<b>Sport (non agonistico)</b>	1) attrezzature sportivo - ricreative di livello infra-comunale	Non previsto					
	2) attrezzature sportivo-ricreative di livello comunale	Non previsto					

SERVIZI			Superfici fondiarie				
Settore previsto dalla legge	individuazione servizio	ambito di integrazione	prevista	esistente	disponibile ma non utilizzata	da acquisire	da dismettere
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Commercio</b>	1) esercizi di vicinato 2) medie strutture di vendita di minori dimensioni 3) mercato	Comunale Sovra comunale  sovracomunale	Non previsti  Non previsti				
<b>Amministrazioni</b>	1) uffici comunali 2) poste 3) credito 3) cimitero	Comunale Comunale Sovra comunale comunale		180 30			
<b>Trasporti</b>	1) lettera e), comma 1, art. 20 NAPTP 2) lettera f), comma 1, art. 20 NAPTP						
<b>Parcheggi</b>		Comunale	7700	6800			
<b>Altri servizi</b>	1) aree destinate al conferimento dei RSU						

b) Servizi di rilevanza regionale: non sono presenti sul territorio comunale.

- Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità<sup>170</sup>.
- Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
- Nella tabella sono indicati i servizi di livello locale nonché l'ambito di integrazione definito mediante opportuni accordi di programma, intese,

<sup>170</sup> Lr 11/1998 Art. 91. (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità).

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. g). Qualora il Comune, nei tre anni successivi alla riconferma, non avvii le procedure di acquisizione o non adotti i relativi PUD, tali vincoli non possono essere ulteriormente riconfermati.

concertazioni, forme associative e di cooperazione, al fine della realizzazione e della gestione del sistema dei servizi.

### **Art. 61 Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali**

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" non sono state evidenziate aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione.

## Capo V- Ambiti inedificabili

### Art. 62 Aree boscate

1. Nella "Cartografia degli ambiti inedificabili" sono individuate le aree boscate e relative, eventuali fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 33<sup>III</sup> lr 11/1998 e smi.
2. Nelle aree boscate, gli interventi tengono conto, inoltre, delle norme cogenti delle NAPTP<sup>IV</sup> e dei piani di settore.
3. All'interno delle aree boscate valgono inoltre i seguenti divieti<sup>171</sup>:
  - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero e quelli di ampliamento, nella misura necessaria a consentire l'adeguamento igienico-sanitario, comunque in misura non superiore al venti per cento della superficie utile abitabile in atto, degli edifici esistenti;
  - b) di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate<sup>172</sup> o degli interventi pubblici o di interesse pubblico di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
4. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'art. 33 Viabilità, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale<sup>173</sup>, nonché di Relazione di Incidenza ai sensi dell'art. 42.

### Art. 63 Zone umide e laghi

1. Nel territorio non sono individuate le zone umide.,

### Art. 64 Terreni sedi di frane

1. Nella "Cartografia degli ambiti inedificabili" sono individuati<sup>V</sup> i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzioni della loro pericolosità. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 lr 11/1998 e smi.

---

<sup>171</sup> NAPTP, art. 32 comma 6

<sup>172</sup> NAPTP, art. 13, comma 3

<sup>173</sup> NAPTP, art. 32, comma 7 (norma cogente)

## Art. 65 Terreni a rischio di inondazione

1. Nella "Cartografia degli ambiti inedificabili" relativa sono individuati i terreni a rischio di inondazione distinti in: fascia di deflusso della piena, fascia A; nella fascia di esondazione, fascia B; area di inondazione per piena catastrofica, fascia C. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 Lr 11/1998 e smi.

## Art. 66 Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine

1. Nel territorio comunale non sono individuati<sup>174</sup> terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.

## Art. 67 Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla Lr 24 giugno 2002, n. 11 <sup>175</sup>, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66,67, precisamente:
  - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della Lr 11/1998 e smi;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della Lr 11/1998 e smi;
  - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della Lr 11/1998 e smi.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla Lr 11/2002<sup>176</sup>, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
  - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della Lr 11/1998 e smi;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della Lr 11/1998 e smi;
  - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della Lr 11/1998 e smi.

---

<sup>174</sup> Cartografati ai sensi della Lr 6/4/98, n. 11, art. 37, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

<sup>175</sup> Lr 24 giugno 2002, n. 11 - Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.

<sup>176</sup> Lr 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4 -

## Titolo III - Disposizioni finali

### Art. 68 Destinazioni d'uso in atto

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

### Art. 69 Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della l.r. 11/1998 e s.m.i.

### Art. 70 Poteri di deroga

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme ad eccezione di quelle derivanti da disposizioni di legge o regolamenti, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico <sup>177</sup>.
2. Sono pubblici o di interesse pubblico <sup>178</sup>, gli edifici e gli impianti che per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro destinazione funzionale sono idonei a perseguire compiti assunti direttamente dalla pubblica amministrazione come specificato dalla DGR4243 del 29 dicembre 2006;
3. Sono da ritenersi di interesse pubblico indipendentemente dal soggetto proponente, se sono riconosciuti tali da una delibera del consiglio comunale.
4. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano nei seguenti casi:

---

<sup>177</sup> Lr 6 aprile 1998, n. 11 - Art. 88. (Poteri di deroga). I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

*Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.*

*l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nulla osta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.*

<sup>178</sup> Deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 1996, n. 3766

- a) alberghi posti nelle aree di specifico interesse;
- b) edifici ed impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona;
- c) edifici ed impianti che presentano valore intrinseco o classificati monumento, documento

---

’ Sono servizi e attrezzature di rilevanza locale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti:

a) attrezzature a rete:

- 1) rete delle strade carrabili, ivi comprese quelle regionali, e pedonali; ( vedi punto 8 del b; edi)
- 2) reti delle fognature bianche e nere, ivi compreso il collettore di adduzione delle acque nere all’impianto di depurazione
- 3) rete acquedottistica, ivi comprese le opere di captazione e le condotte adduttrici;
- 4) rete di distribuzione dell’energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;
- 5) rete di illuminazione pubblica;
- 6) rete telefonica e similari;
- 7) aree per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi di provenienza urbana;
- 8) rete di gas e/o metano;
- 9) reti di teleriscaldamento ivi compresa la centrale di produzione.

b) servizi e attrezzature puntuali

- 1) per la sanità, ambulatorio medico di base, farmacia, assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido,...); discariche controllate per rifiuti speciali, e similari;
- 2) per la sicurezza, aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e similari;
- 3) per l’istruzione, scuola materna, scuola elementare, scuola media;
- 4) per la cultura, biblioteca, centri d’incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e similari;
- 5) per la ricreazione; verde attrezzato aree per il gioco, aree pic-nic e similari;
- 6) per il commercio, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita di minori dimensioni, mercato, e similari;
- 7) per l’amministrazione, uffici comunali e comunitari , poste, credito, e similari, cimitero;
- 8) spazi per i trasporti, impianti speciali. (parcheggi attrezzati, punti di informazione, punti di ristoro, servizi igienici, raccolta rifiuti ecc.. ecc..), viabilità ordinaria, e similari;
- 9) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e similari.

” 1. Sono servizi e attrezzature di rilevanza regionale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti nonché quelli assimilabili:

- a) per la sanità: presidi ospedalieri e poliambulatoriali, cliniche specializzate;
- b) per l'istruzione scolastica: scuole medie superiori;
- c) per l'istruzione superiore: sedi di corsi universitari o postuniversitari o di formazione specializzata, centri di ricerca;
- d) per i trasporti: stazioni ferroviarie con nodi di interscambio, stazioni aeroportuali, interporto e servizi di Stato per il transito internazionale;
- e) per l'amministrazione e i servizi finanziari, di gestione delle attrezzature di base e per la comunicazione: uffici dello Stato e della Regione, uffici centrali di enti statali o regionali;
- f) per il commercio: grande distribuzione ovvero centri commerciali integrati di cui alla vigente legislazione, supermercati e servizi per la distribuzione all'ingrosso;
- g) per lo sport e il tempo libero: grandi stadi, teatri, grandi palazzetti per lo sport, grandi parchi per la ricreazione e gli sport tradizionali, grandi attrezzature per lo sport estivo all'aperto, casa da gioco;
- h) i servizi prevalentemente rivolti alle imprese e alla produzione.

### /// Art. 33 (Aree boscate)

1. E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2 Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

3 Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.

5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.

6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.

7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.

8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.

9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono

approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.

10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.

11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della l. 431/1985.

---

**ARTICOLO 32 BOSCHI E FORESTE**

7. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'articolo 21, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale.

---

Cartografati ai sensi della l. 6/4/98, n. 11, art. 35, della D.G.R. n. 422/1999, della D.G.R. 4243/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 2939/2008.

---

## NTA

---

### A

aree boscate .....	67; 71; 97; 101; 102
aree di pertinenza .....	22; 70; 71; 74; 78; 82; 85; 86; 92
aree di specifico interesse.....	14; 66; 69; 83; 85; 88; 100
aziende zootecniche .....	15; 17; 22; 72; 83

### B

bellezze naturali .....	33; 34
-------------------------	--------

### C

canali irrigui .....	32; 41; 43
componenti strutturali del paesaggio.....	32
concessione edilizia .....	6; 11; 12; 23; 40; 45
convenzioni urbanistiche.....	26

### D

deroga .....	48; 99
--------------	--------

### E

edifici rustici .....	85; 88
equilibri funzionali .....	7; 19; 21; 70; 72; 75; 79; 83; 87; 88

### F

fabbricati rurali.....	68; 82; 86
fasce di rispetto .....	26; 30; 44; 48; 59

### I

impatto ambientale.....	28; 53; 97; 102
infrastrutture e servizi .....	10
interesse naturalistico.....	54; 79
interessi generali .....	97; 101
interventi urbanistico-territoriali.....	13

---

**NTA**

**P**

pannelli solari, fotovoltaici ed eolic .....	42
pascoli .....	67; 68
percorsi storici.....	37

**R**

rûs.....	32; 41
----------	--------

**S**

strumento attuativo.....	56; 60
--------------------------	--------

**T**

teleradiocomunicazioni.....	72
trasferimento della capacità edificatoria .....	30
trasformazione urbanistica ed edilizia .....	12

**V**

volumi pertinenziali.....	13; 60
---------------------------	--------